

437

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

| | PAG. | | PAG. |
|---|------|---|------|
| Comunicazioni | 3 | Interpellanze urgenti | 33 |
| Missioni vevoli nella seduta dell'11 marzo 2004 | 3 | (Sezione 1 – Misure per facilitare lo svolgimento degli esami per la patente di guida per la conduzione di ciclomotori) | 33 |
| Progetti di legge (Annunzio; Modifica del titolo di una proposta di legge; Assegnazione a Commissioni in sede referente) .. | 3, 4 | (Sezione 2 – Episodi di violazione di diritti umani da parte di soldati americani in Iraq) | 34 |
| Richiesta di un parere parlamentare su atti del Governo | 5 | (Sezione 3 – Utilizzo dello strumento dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri per l'organizzazione dei cosiddetti « grandi eventi ») | 34 |
| Atti di controllo e di indirizzo | 5 | (Sezione 4 – Iniziative normative per consentire la realizzazione di infrastrutture di interesse pubblico nel Mezzogiorno) | 35 |
| Risposte scritte ad interrogazioni (Annunzio) | 5 | (Sezione 5 – Orientamento del Governo italiano sull'applicazione del Protocollo di Kyoto) | 36 |
| ERRATA CORRIGE | 5 | (Sezione 6 – Progetto di trasferimento in altra sede degli uffici finanziari della città di Cagliari) | 38 |
| Disegno di legge n. 4644 | 6 | (Sezione 7 – Attuazione della normativa che prevede misure compensative per i siti in cui insistono scorie radioattive) | 38 |
| (Sezione 1 – Parere della V Commissione) . | 6 | (Sezione 8 – Interventi per fronteggiare l'emergenza rifiuti in Campania) | 39 |
| (Sezione 2 – Articolo unico; Articoli del decreto-legge) | 6 | (Sezione 9 – Provvedimento di rimozione del sindaco di Copparo) | 40 |
| (Sezione 3 – Modifiche apportate dalla Commissione) | 9 | | |
| (Sezione 4 – Proposte emendative riferite agli articoli del decreto-legge) | 11 | | |
| (Sezione 5 – Proposte emendative riferite all'articolo unico) | 21 | | |
| (Sezione 6 – Ordini del giorno) | 23 | | |

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta dell'11 marzo 2004.**

Alemanno, Amoruso, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Emerenzio Barbieri, Berlusconi, Berselli, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Bossi, Brancher, Burani Procaccini, Buttiglione, Castagnetti, Cicu, Colucci, Contento, Cusumano, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Frattini, Galati, Gasparri, Ghiglia, Giordano, Giancarlo Giorggetti, Giovanardi, La Malfa, Lion, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Matteoli, Miccichè, Molgora, Nicotra, Parolo, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Pistone, Possa, Prestigiacomo, Ramponi, Rizzo, Sandri, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Scherini, Selva, Sospiri, Stradella, Stucchi, Tanzilli, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Valpiana, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta)

Alemanno, Amoruso, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Emerenzio Barbieri, Berlusconi, Berselli, Biondi, Bonaiuti, Bono, Bossi, Brancher, Burani Procaccini, Buttiglione, Cicu, Colucci, Contento, Cusumano, Delfino, Dell'Elce, Di Luca, Dozzo, Fini, Frattini, Galati, Gasparri, Ghiglia, Giordano, Giancarlo Giorggetti, Giovanardi, La Malfa, Lion, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Matteoli, Miccichè, Molgora, Parolo, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Pistone, Possa, Prestigiacomo, Ramponi, Rizzo, Sandri, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Scherini, Selva, Sospiri, Stradella, Stucchi, Tanzilli,

Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Valpiana, Viceconte, Viespoli, Vietti.

Annunzio di proposte di legge.

In data 10 marzo 2004 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

MOLINARI: « Istituzione del Giorno della memoria e del Museo della memoria in ricordo delle vittime della sciagura ferroviaria di Balvano del 1° marzo 1944 » (4798);

TUCCI: « Delega al Governo per la disciplina del rapporto di impiego del personale dirigente delle amministrazioni statali » (4799);

PECORARO SCANIO: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza dei militari italiani in Iraq e sulle cause che hanno portato al conflitto » (4800);

NUVOLI: « Disposizioni in materia di iscrizione all'anagrafe dei nuovi nati » (4801);

ANNUNZIATA: « Modifica all'articolo 10 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, in materia di limiti di capacità dei recipienti utilizzati per il condizionamento delle acque minerali naturali » (4802);

CAMPA: « Modifica all'articolo 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di estensione delle agevolazioni previste in favore delle vittime della criminalità organizzata e del terrorismo a tutte le vittime del dovere » (4803);

CIRIELLI ed altri: « Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio » (4804).

Saranno stampate e distribuite.

Modifica del titolo di una proposta di legge.

La proposta di legge n. 4778, d'iniziativa dei deputati FANFANI ed altri, ha assunto il seguente titolo: « Disposizioni in materia di ineleggibilità e incompatibilità dei magistrati ».

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

BURANI PROCACCINI ed altri: « Disposizioni per la tutela dei minori nelle pubbliche manifestazioni » (4647) *Parere delle Commissioni II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), VII e XII;*

RIZZO: « Modifica all'articolo 15 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di riduzione del limite di popolazione necessario per la costituzione di nuovi comuni » (4769) *Parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

FANFANI ed altri: « Disposizioni in materia di ineleggibilità e incompatibilità dei magistrati » (4778) *Parere delle Commissioni II, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

GUIDO ROSSI: « Disposizioni in materia di ineleggibilità dei magistrati e di incompatibilità degli avvocati » (4779) *Parere della II Commissione.*

V Commissione (Bilancio):

BRIGUGLIO: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle connessioni tra introduzione dell'euro e rincaro dei prezzi » (4791) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni) e X.*

VII Commissione (Cultura):

MILANESE: « Norme per la tutela dei beni culturali delle città capoluogo di provincia già capitali di Stato e dei centri d'arte del Mezzogiorno d'Italia » (4717) *Parere delle Commissioni I, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

VIII Commissione (Ambiente):

VENDOLA e RUSSO SPENA: « Legge quadro in materia di governo del territorio » (4707) *Parere delle Commissioni I, II, IV, V, VII, X, XII, XIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

XII Commissione (Affari sociali):

LUCCHESI: « Disposizioni in materia di tutela della salute mentale e interventi per la difesa dei diritti dei cittadini con disturbi mentali » (4701) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VII, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

XIII Commissione (Agricoltura):

PREDA ed altri: « Disposizioni per favorire la produzione di proteine vegetali » (4740) *Parere delle Commissioni I, V, X, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

POLLEDRI e DIDONÈ: « Disciplina dell'esercizio dell'attività di impresa agrome-

canica » (4743) *Parere delle Commissioni I, V, VIII, X, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale), XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Richiesta di un parere parlamentare su atti del Governo.

Il ministro delle attività produttive, con lettera in data 8 marzo 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140, la richiesta di parere parlamentare sul programma di utilizzo per l'anno 2004 dell'autorizzazione di spesa di cui al citato articolo 3, concernente studi e ricerche per la politica industriale (347).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla X Commissione permanente (Attività produttive), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 31 marzo 2004.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

Sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Sono pubblicate nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 26 febbraio 2004, a pagina 3, seconda colonna, sedicesima riga, la proposta di legge n. 4743 è presentata dai deputati Polledri e Didonè, e non dai deputati Polledri ed altri, come stampato.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 27 GENNAIO 2004, N. 16, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI CONCERNENTI I SETTORI DELL'AGRICOLTURA E DELLA PESCA (4644)

(A.C. 4644 - Sezione 1)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, per cui le autorizzazioni di spesa indicate recano le necessarie disponibilità;

NULLA OSTA

sul subemendamento Vascon 0.Dis.1.50.1 e sull'emendamento Dis.1.50 del Governo (*nuova formulazione*);

PARERE CONTRARIO

sul subemendamento Guido Giuseppe Rossi 0.Dis.1.50.2.

Conseguentemente, si intende revocato il parere espresso in data 2 marzo 2004 limitatamente alla parte relativa alla condizione che, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, richiedeva la soppressione della lettera b) del comma 4 dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione, a condizione che sia approvato l'emendamento Dis.1.50 del Governo nella nuova formulazione.

(A.C. 4644 - Sezione 2)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

1. Il decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16, recante disposizioni urgenti concernenti i settori dell'agricoltura e della pesca, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, dopo le parole: « del Corpo di polizia penitenziaria » sono aggiunte le seguenti: « , nonché del Corpo forestale dello Stato, con esclusivo riferimento al Ministro ed ai Sottosegretari di Stato ».

3. In relazione alle esigenze relative alle attività di controllo del territorio rurale e montano e per il rafforzamento della sorveglianza degli obiettivi sensibili, il Corpo forestale dello Stato è autorizzato ad assumere, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 53, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, mediante l'espletamento di concorsi pubblici da bandire nell'anno 2004, il seguente personale: 50 allievi agenti, 50 allievi vice ispettori e 119 commissari forestali. Le vacanze organiche nei ruoli dei sovrintendenti e degli ispettori del Corpo forestale dello Stato di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo

12 maggio 1995, n. 201, possono essere utilizzate per le assunzioni delle predette unità di allievi agenti anche in eccedenza alla dotazione organica del ruolo degli agenti ed assistenti di cui alla medesima tabella A. Le conseguenti posizioni in soprannumero nel ruolo degli agenti ed assistenti sono riassorbite per effetto del passaggio per qualsiasi causa del personale del predetto ruolo a quello dei sovrintendenti e degli ispettori. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2004, 10,5 milioni di euro per l'anno 2005 e 22 milioni di euro per l'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. All'articolo 4 della legge 6 febbraio 2004, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo le parole: « con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato », sono inserite le seguenti: « , previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, »;

b) il comma 7 è sostituito dal seguente:

« 7. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale del Corpo forestale dello Stato può chiedere di transitare, a domanda e ove consentito dalle singole normative regionali, nei ruoli dei servizi tecnici forestali della regione ove presta servizio. Al mantenimento delle dotazioni organiche complessive del Corpo forestale dello Stato di cui alle tabelle A e B allegate al decreto

legislativo 12 maggio 1995, n. 201, e alle tabelle A, B e C allegate al decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, e al fine di assicurare l'invarianza di spesa a carico del bilancio dello Stato, si provvede mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui ai decreti legislativi 18 maggio 2001, n. 227 e n. 228, nella misura pari alla spesa annua occorrente per le unità di personale che esercitano la facoltà prevista dal presente comma e comunque nei limiti della spesa massima di 10 milioni di euro. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

5. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ART. 1.

(Disposizioni previdenziali in agricoltura).

1. Il comma 7 dell'articolo 44 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è sostituito dal seguente:

« 7. A decorrere dal 30 aprile 2004, la denuncia aziendale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, e successive modificazioni, deve essere presentata su apposito modello predisposto dall'INPS. Nel caso in cui a seguito della stima tecnica di cui all'articolo 8, comma 2, del citato decreto legislativo n. 375 del 1993, sia ravvisata l'impossibilità che la prestazione di lavoro è stata effettuata in tutto o in parte, l'INPS emette pronuncia di disconoscimento di detta prestazione ai fini della tutela previdenziale ».

ART. 2.

(Disposizioni in materia di quote latte).

1. A favore dei singoli produttori, ai quali deve essere restituito, in applicazione dell'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, il prelievo supplementare versato per i periodi dal 1995-1996 al 2002-2003 e successivamente riconosciuto come non dovuto, l'AGEA è autorizzata a procedere alla restituzione dei relativi importi, salvo che gli stessi siano stati recuperati dai produttori in sede di eventuali conguagli. All'uopo è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2004.

2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come determinata dalla tabella C della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

3. Il comma 36 dell'articolo 10 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, è sostituito dai seguenti:

« 36. I produttori interessati aderiscono al versamento rateale di cui al comma 34 presentando istanza alla regione o alla provincia autonoma di appartenenza, nella quale dichiarano di accettare espressamente le imputazioni del prelievo supplementare complessivamente dovuto. L'istanza vale come rinuncia ai ricorsi ovvero agli atti del giudizio eventualmente proposti a tale riguardo, previa indicazione del numero del ruolo e dell'organo giurisdizionale adito.

36-bis. I giudizi pendenti alla data del 1° gennaio 2004 innanzi agli organi giurisdizionali amministrativi ovvero ordinari, aventi ad oggetto gli importi imputati e non pagati a titolo di prelievo supplementare per i periodi di commercializzazione compresi tra gli anni 1995-1996 e 2001-2002, sono estinti d'ufficio, con compensazione delle spese tra le parti a se-

guito dell'accoglimento dell'istanza di rateizzazione da parte della regione o provincia autonoma di appartenenza, da comunicare a cura delle medesime al competente organo giurisdizionale ».

ART. 3.

(Misura di accompagnamento sociale nel settore della pesca).

1. L'importo di cui all'articolo 52, comma 81, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, da destinare ad una misura di accompagnamento sociale in collegamento con le misure di conservazione delle risorse ittiche, è aumentato, per l'anno 2004, di 5 milioni di euro.

2. È istituita, per gli anni 2005 e 2006, una misura di accompagnamento sociale in collegamento con le misure di conservazione delle risorse ittiche, disposta dal Ministro delle politiche agricole e forestali, sentito il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare, di cui all'articolo 3 della legge 17 febbraio 1982, n. 41; a tale scopo, è stanziato l'importo di 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali sono definite le modalità di partecipazione del Ministero delle politiche agricole e forestali agli oneri di funzionamento relativi ai sistemi di localizzazione e controllo satellitare delle navi da pesca nazionali, in applicazione del regolamento (CE) n. 2371/02, per l'anno 2004, per un importo di 1,5 milioni di euro.

4. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 6,5 milioni di euro per l'anno 2004 e 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 267.

ART. 4.

(Credito agrario e contributi previdenziali).

1. Agli imprenditori agricoli che abbiano conferito prodotti agricoli alle im-

prese ammesse all'amministrazione straordinaria di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, nei sei mesi precedenti all'ammissione alla predetta amministrazione straordinaria, possono essere concessi finanziamenti di credito agrario, ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per il reintegro del capitale circolante.

2. I finanziamenti di cui al comma 1 hanno durata massima di 60 mesi, sono garantiti dai crediti vantati dai produttori nei confronti delle imprese ammesse alla procedura di cui al comma 1 e godono della garanzia sussidiaria del Fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nei limiti dell'85 per cento del loro importo.

3. Alla riscossione dei contributi previdenziali dovuti dagli imprenditori agricoli di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. A tale fine è autorizzata, per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, la spesa di 1,05 milioni di euro annui. All'onere derivante dal presente comma, pari a 1,05 milioni di euro per gli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 5.

(Misure creditizie per le imprese di autotrasporto).

1. Alle imprese di autotrasporto che vantino crediti nei confronti delle imprese

ammesse all'amministrazione straordinaria di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, nei sei mesi precedenti all'ammissione alla predetta amministrazione straordinaria, possono essere concessi finanziamenti per il reintegro del capitale circolante.

2. I finanziamenti di cui al comma 1 hanno durata massima di sessanta mesi, sono concessi e garantiti nei limiti dei crediti vantati dalle imprese di autotrasporto nei confronti delle imprese ammesse alla procedura di cui al comma 1 e godono della garanzia sussidiaria del fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nei limiti dell'85 per cento del loro importo.

ART. 6.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 4644 – Sezione 3)

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 1:

al comma 1, capoverso 7, secondo periodo, le parole: « è stata effettuata » sono sostituite dalle seguenti: « sia stata effettuata ».

All'articolo 2, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

« 2-*bis*. Per favorire un più elevato livello di efficienza ed efficacia, su tutto il territorio nazionale, nello svolgimento delle azioni di contrasto alle frodi nel

settore agroalimentare, ivi comprese le funzioni di controllo svolte ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, la dotazione organica dell'Ispettorato centrale repressione frodi prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2002, n. 278, è incrementata di 239 unità, di cui 4 dirigenti di seconda fascia, 65 appartenenti alla posizione economica C2, 140 alla posizione economica B3, 10 alla posizione economica B2, 10 alla posizione economica B1 e 10 alla posizione economica A1.

2-ter. Per la copertura dei posti derivanti dall'incremento di organico di cui al comma 2-bis, l'Ispettorato centrale repressione frodi è autorizzato ad assumere, nel triennio 2004-2006, in deroga all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e al divieto di cui all'articolo 3, comma 53, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, 239 unità di personale, avvalendosi anche delle graduatorie ancora vigenti dei concorsi espletati. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma e del comma 2-bis sono determinati nel limite della misura massima complessiva di 1.000.000 di euro per l'anno 2004, di 4.500.000 euro per l'anno 2005, di 7.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2006. Per la relativa copertura si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali ».

All'articolo 3:

al comma 3, le parole: « regolamento (CE) n. 2371/02 » *sono sostituite dalle seguenti:* « regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002 ».

Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

« ART. 3-bis. (*Interventi per la pesca nella regione Molise*). 1. Al fine di garantire la piena realizzazione delle misure previste dal regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, e digarantire il conseguimento degli obiettivi di coesione sociale ed economica stabiliti dall'Unione europea, è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, finalizzata alla liquidazione delle istanze di finanziamento presentate al Ministero delle politiche agricole e forestali relative alle misure di arresto definitivo, rinnovo e ammodernamento delle unità di pesca iscritte negli uffici marittimi ricadenti nella regione Molise.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 26 settembre 2000, n. 265, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 343 ».

All'articolo 4:

al comma 1, dopo le parole: « del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, » *sono inserite le seguenti:* « convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, o ad imprese da queste controllate o partecipate » *e, dopo le parole:* « dell'articolo 43 del » *sono inserite le seguenti:* « testo unico di cui al »;

al comma 2, dopo le parole: « all'articolo 45 del » *sono inserite le seguenti:* « testo unico di cui al »;

dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

« 2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche agli imprenditori agricoli che hanno ceduto ad imprese di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, i crediti relativi alla consegna di prodotti agricoli alle imprese ammesse all'amministrazione straordinaria, nonché agli imprenditori agricoli che hanno consegnato

prodotti agricoli ad imprese fornitrici delle imprese ammesse all'amministrazione straordinaria.

2-ter. Le banche che concedono i finanziamenti di cui al comma 1 possono avanzare, in via anticipata, istanza di rimborso al Fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 45 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo il manifestarsi del primo inadempimento da parte dell'imprenditore agricolo finanziato.

2-quater. Il Fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 45 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, può concedere, su richiesta della banca, in via anticipata il 50 per cento della perdita, quantificata alla data del primo inadempimento da parte dell'imprenditore agricolo finanziato, fatto salvo il conguaglio che ha luogo, sempre su richiesta della banca, dopo il recupero della garanzia primaria di cui al comma 2. I pagamenti effettuati dal Fondo in via anticipata a tale titolo non riducono nell'ammontare i relativi crediti costituiti in garanzia ai sensi del comma 2 »;

al comma 3, primo periodo, le parole: « di cui al comma 1, » sono sostituite dalle seguenti: « di cui ai commi 1 e 2-bis, nonché dalle imprese di autotrasporto di cui all'articolo 5, comma 1, »; al secondo periodo, le parole: « 1,05 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 1,327 milioni »; al terzo periodo, le parole: « 1,05 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 1,327 milioni » e al medesimo periodo le parole: « l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali » sono sostituite dalle seguenti: « , quanto a 1,05 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali, e quanto a 0,277 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze »;

dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

« *3-bis.* A decorrere dal 1° gennaio 2004 la riscossione dei contributi previdenziali dovuti dagli imprenditori agricoli di cui al comma 1 è sospesa per dodici mesi.

3-ter. Nei confronti degli imprenditori agricoli di cui al comma 1 sono sospesi per sei mesi, a decorrere dal 15 marzo 2004, i termini relativi ai versamenti dell'imposta sul valore aggiunto sui corrispettivi non riscossi nei tre mesi precedenti all'ammissione alla predetta amministrazione straordinaria ».

All'articolo 5:

al comma 1, dopo le parole: « decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, » sono inserite le seguenti: « convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, »;

al comma 2, le parole: « del fondo di garanzia » sono sostituite dalle seguenti: « dei fondi di garanzia » e le parole: « lettera a) » sono sostituite dalle seguenti: « lettere a) e b) ».

(A.C. 4644 – Sezione 4)

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 2.

(Disposizioni in materia di quote latte).

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 2002-2003 con le seguenti: 2003-2004.

2. 65. Vascon.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: è autorizzata a procedere fino alla fine del periodo con le seguenti: procede, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto o, qualora successivo, dalla data di riconoscimento del versamento non dovuto, alla restituzione dei relativi importi, salvo che

gli stessi siano stati recuperati dai produttori in sede di eventuali conguagli; decorso tale termine sulle residue somme dovute si applica il tasso di interesse in misura legale.

- 2. 1.** Rava, Marcora, Sedioli, Preda, Rossiello, Borrelli, Sandi, Franci, Olivieri, Banti, Ruggieri.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole dei relativi importi aggiungere le seguenti: comprensivi degli interessi legali maturati.

Conseguentemente:

al medesimo comma, sostituire le parole: 6 milioni con le seguenti: 7 milioni;

al comma 2, sostituire le parole: 6 milioni con le seguenti: 7 milioni.

- 2. 3.** Vascon.

(Approvato)

Al comma 2-ter, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

- 2. 101.** La Commissione.

(Approvato)

Dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:

2-quater. Dopo il comma 34 dell'articolo 10 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, è aggiunto il seguente:

« 34-bis. È sospeso il pagamento delle rate semestrali previste dall'articolo 1, comma 16, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, e seguenti, la cui scadenza ricada nel periodo 16 febbraio-31 marzo 2004 e per il cui importo

sia stata avanzata richiesta di rateizzazione ai sensi del presente decreto-legge. In caso il produttore ottenga il riconoscimento della facoltà di cui al comma 34, l'importo delle rate di cui al periodo precedente, così come la quota capitale residua, entrambe al netto dagli interessi, confluisce nella nuova rateizzazione. In caso il produttore non ottenga il riconoscimento della facoltà di cui al comma 34, entro il 15 aprile 2004 deve procedere al versamento dell'importo sospeso unitamente agli interessi legali maturati. Restano ferme le altre disposizioni previste dalla legge n. 118 del 1999. »

- 2. 2.** *(Nuova formulazione)* Preda, Rava, Marcora, Rossiello, Sedioli, Franci, Borrelli, Banti, Ruggieri.

Dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:

2-quater – 1. All'articolo 10 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, dopo il comma 34 è aggiunto il seguente:

« 34-bis. In caso di documentate cause di forza maggiore o di eventi eccezionali, i produttori danneggiati hanno facoltà di richiedere, senza onere alcuno, la sospensione dei versamenti per un periodo di dodici mesi. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, determina le modalità di attuazione del presente comma. Sono, in ogni caso, riconosciuti come causa di forza maggiore, o come circostanze eccezionali: il decesso o l'incapacità professionale di lunga durata dell'agricoltore; le calamità naturali; la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali; le epizootie che colpiscono il patrimonio zootecnico dell'agricoltore ».

- 2. 76.** Vascon.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. I termini di cui ai commi 3, 5, 8 e 10 dell'articolo uno del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 30 luglio 2003, recante disposizioni per il versamento del prelievo supplementare dovuto e non versato per i periodi dal 1995/1996 al 2001/2002, di cui all'articolo 10, comma 34, decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, già differiti con decreto dello stesso Ministro del 13 novembre 2003, sono ulteriormente differiti, rispettivamente, al 20 agosto 2004, al 30 settembre 2004, al 15 novembre 2004 ed al 15 dicembre 2004.

2. 4. Vascon.

ART. 3-bis.

(Interventi per la pesca nella regione Molise).

Sopprimerlo.

***3-bis. 2. Vascon.**

(Approvato)

Sopprimerlo.

***3-bis. 4.** (Da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

(Approvato)

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3-bis. — 1. In applicazione del punto 2, parte seconda, titolo III, del decreto ministeriale 25 maggio 2000 per l'adozione del VI piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* del 27 luglio 2000, come misura di accompagnamento sociale in collegamento con le misure di conservazione delle risorse ittiche, è stanziato un importo di 5 milioni di euro in favore della flotta peschereccia della regione Molise per la demolizione ed eventuale ricostruzione delle navi da pesca e per l'am-

modernamento della stessa flotta, al fine di inserire detta regione nel bando in corso di emanazione da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali, nei limiti consentiti dai regolamenti della Commissione europea in materia di pesca produttiva.

2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede mediante il parziale utilizzo del fondo di riserva disponibile per la riprogrammazione del P.O.N. Pesca, in modo da non contrastare con il profilo finanziario dell'accordo di Berlino relativo alle risorse destinate alle regioni in « *phasing out* ».

3-bis. 1. Di Giandomenico.

Al comma 1, sostituire la parola: garantire con le seguente: assicurare.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Entro sessanta giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle politiche agricole e forestali stabilisce, d'intesa con la regione Molise, le modalità di attuazione della presente misura.

3-bis. 3. Scaltritti.

ART. 4.

(Credito agrario e contributi previdenziali).

Al comma 2, sostituire la parola: sussidiaria con le seguenti: diretta e della controgaranzia, escutibili a prima richiesta, a titolo gratuito,

4. 22. Rava, Rossiello, Motta, Alfonso Gianni.

Al comma 2, dopo le parole: garanzia sussidiaria aggiungere le seguenti: , a titolo gratuito,

4. 21. Bersani, Gambini, Rava, Marcora, Rossiello, Sedioli, Preda, Borrelli, Oliverio, Franci, Motta, Raffaldini, Banti, Ruggieri, Alfonso Gianni.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I relativi oneri sono posti a carico del bilancio dello Stato. All'onere di cui al presente comma si provvede mediante quota parte del gettito derivante dal ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni di cui all'articolo 13 ed all'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001 n. 383, che sono, conseguentemente abrogati.

- 4. 25.** Bersani, Rava, Gambini, Rossiello, Sedioli, Preda, Borrelli, Oliverio, Franci, Motta, Marcora, Raffaldini, Banti, Ruggieri, Alfonso Gianni.

Al comma 2, aggiungere, infine, i seguenti periodi: Gli oneri relativi agli interessi sono posti a carico del bilancio dello Stato. All'onere di cui al presente comma, pari a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale », iscritta, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

- 4. 24.** Bersani, Rava, Gambini, Rossiello, Sedioli, Preda, Borrelli, Oliverio, Franci, Motta, Marcora, Raffaldini, Banti, Ruggieri, Alfonso Gianni.

Al comma 2, aggiungere, infine, i seguenti periodi: Sui predetti finanziamenti è concesso il concorso nel pagamento degli interessi nella misura massima del tasso legale. All'onere di cui al presente comma, pari a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale », iscritta, ai fini del bilancio triennale 2004-2006,

nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

- 4. 23.** Bersani, Rava, Gambini, Rossiello, Sedioli, Preda, Borrelli, Oliverio, Franci, Motta, Marcora, Raffaldini, Banti, Ruggieri, Alfonso Gianni.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il medesimo Fondo eroga altresì garanzie dirette e controgaranzie, escutibili a prima richiesta, a titolo gratuito, nei limiti dell'85 per cento del loro importo, su finanziamenti concessi alle imprese di cui ai commi 1 e 2-bis, per il rimborso dei crediti ceduti alle imprese di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, con garanzia di solvenza del debitore.

- 4. 28.** Rava, Rossiello, Preda, Sedioli, Franci, Borrelli, Marcora, Motta, Raffaldini, Alfonso Gianni.

Al comma 2, aggiungere, infine, il seguente periodo: Il medesimo Fondo concede contributi in conto interessi, fino a concorrenza dell'intero importo, sui finanziamenti destinati al reintegro del capitale circolante delle imprese di cui al comma 1.

- 4. 26.** Bersani, Gambini, Rava, Marcora, Rossiello, Sedioli, Preda, Borrelli, Oliverio, Franci, Motta, Raffaldini, Banti, Ruggieri, Alfonso Gianni.

Al comma 2, aggiungere, infine, il seguente periodo: Il medesimo Fondo eroga altresì garanzie dirette e controgaranzie,

escutibili a prima richiesta, a titolo gratuito, nei limiti dell'85 per cento del loro importo, su finanziamenti concessi alle imprese di cui al comma 1, per il rimborso dei crediti fattorizzati *pro solvendo*.

- 4. 27.** Rava, Rossiello, Preda, Sedioli, Franci, Borrelli, Motta.

Al comma 2-bis, dopo le parole: 21 febbraio 1991, n. 52, *aggiungere le seguenti:* con garanzia di solvenza del debitore,

- 4. 102.** La Commissione.

(Approvato)

Al comma 2-quater, primo periodo, dopo le parole: della perdita *aggiungere le seguenti:* subita dalla banca erogante.

- 4. 29.** Rava, Rossiello, Gambini, Raffaldini, Preda, Sedioli, Franci, Borrelli, Motta.

(Approvato)

Al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: A partire dal 1° gennaio 2004 è sospesa per dodici mesi la riscossione dei contributi previdenziali dovuti dagli imprenditori agricoli di cui ai commi 1 e 2-bis, nonché dalle imprese di auto-transporto di cui all'articolo 5, comma 1.

Conseguentemente, sopprimere il comma 3-bis.

- 4. 30.** Rava, Rossiello, Preda, Raffaldini, Marcora, Sedioli, Motta, Gambini, Alfonso Gianni.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: articolo 5, comma 1 *aggiungere le seguenti:* , iscritte e non all'albo delle imprese artigiane, nonché a loro cooperative o consorzi.

- 4. 11.** Raffaldini, Motta.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: articolo 5, comma 1 *aggiungere le seguenti:* , nonché a loro cooperative o consorzi.

- 4. 35.** Raffaldini, Rava, Marcora, Rossiello, Preda, Sedioli, Borrelli, Franci, Motta.

Sopprimere i commi 3-bis e 3-ter.

- 4. 101.** (Da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

(Approvato)

Al comma 3-ter, sostituire le parole: al comma 1 *con le seguenti:* ai commi 1 e 2-bis.

- 4. 34.** Rava, Rossiello, Preda, Raffaldini, Motta, Sedioli, Franci, Borrelli.

Aggiungere, infine, il seguente comma:

3-quater. I pagamenti eseguiti agli imprenditori di cui ai commi 1 e 2-bis, fornitori delle imprese in amministrazione straordinaria di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, relativi ai crediti sorti durante la continuazione dell'esercizio dell'impresa, si intendono definitivi e non soggetti a revocatoria o altra domanda giudiziale da parte dei creditori e della procedura, anche in caso di fallimento successivo.

- 4. 33.** (*Testo modificato nel corso della seduta*) Rava, Preda, Rossiello, Sedioli, Franci, Borrelli, Marcora, Motta, Raffaldini, Alfonso Gianni.

(Approvato)

Aggiungere, infine, il seguente comma:

3-quater. I pagamenti eseguiti ai produttori agricoli, alle cooperative agricole ed ai loro consorzi, relativi ai crediti sorti durante la continuazione dell'esercizio dell'impresa e la gestione del patrimonio,

si intendono definitivi e non sono soggetti a revocatoria o altra domanda giudiziale da parte dei creditori e della procedura anche nel caso di fallimento successivo.

- 4. 18.** Marcora, Banti, Ruggieri, Castagnetti, Monaco, Potenza, Alfonso Gianni.

Aggiungere, infine, il seguente comma:

3-quater. Le agevolazioni di cui ai precedenti commi sono riconosciute anche agli imprenditori agricoli che hanno conferito prodotti agricoli alle società controllate o partecipate dalle imprese ammesse all'amministrazione straordinaria di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito dalla legge 18 febbraio 2004 n. 39, in caso di loro sopravvenuto stato di insolvenza.

- 4. 15.** Rava, Marcora, Borrelli, Preda, Sedioli, Franci, Motta.

Aggiungere, infine, il seguente comma:

3-quater. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche agli imprenditori agricoli che hanno conferito prodotti agricoli alle società controllate o partecipate dalle imprese ammesse all'amministrazione straordinaria di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito dalla legge 18 febbraio 2004 n. 39, in caso di loro sopravvenuto stato di insolvenza.

- 4. 31.** Rava, Marcora, Borrelli, Preda, Sedioli, Franci, Ruggieri, Banti, Motta, Raffaldini.

ART. 5.

(Misure creditizie per le imprese di autotrasporto).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 5. *(Misure creditizie per le piccole e medie imprese).* — 1. Le piccole e medie imprese, ivi comprese quelle di autotra-

sporto e agricole, che vantino crediti nei confronti delle imprese ammesse all'amministrazione straordinaria di cui all'articolo 2 decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, nei dodici mesi precedenti all'ammissione alla predetta amministrazione straordinaria, godono della garanzia diretta e della controgaranzia, escutibili a prima richiesta, del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

2. L'intervento del Fondo di garanzia di cui al comma 1 è relativo a finanziamenti che hanno una durata minima di diciotto mesi e una durata massima di sessanta mesi e che sono concessi nei limiti dei crediti vantati dalle imprese di cui al comma 1. La garanzia del Fondo è rilasciata nei limiti dell'80 per cento dell'importo del finanziamento e nel rispetto delle vigenti disposizioni operative.

3. All'articolo 13, comma 25, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole: « conferito in » sono sostituite dalle seguenti: « gestito da ».

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare al bilancio dello Stato le variazioni necessarie al fine di stanziare apposite risorse a copertura degli oneri derivanti dagli interventi del Fondo di cui ai commi 1, 2 e 3.

- 5. 22.** Marcora, Rava, Ruggieri, Banti, Castagnetti, Monaco, Motta, Alfonso Gianni.

Al comma 1, dopo le parole: imprese di autotrasporto aggiungere le seguenti: , alle piccole imprese, come definite ai sensi della raccomandazione della Commissione europea del 3 aprile 1996,

- 5. 100.** Governo.

(Approvato)

Al comma 1, dopo le parole: imprese di autotrasporto aggiungere le seguenti:

iscritte e non all'albo delle imprese artigiane, nonché a loro cooperative o consorzi,

5. 7. Raffaldini, Rava, Rossiello, Preda, Sedioli, Franci, Borrelli, Motta, Alfonso Gianni.

Al comma 1, dopo le parole: imprese di autotrasporto aggiungere le seguenti: , alle imprese agricole, nonché alle piccole e medie imprese e alle imprese artigiane fornitrici di beni e di servizi,

***5. 3.** Bersani, Rava, Gambini, Rossiello, Sedioli, Preda, Borrelli, Oliverio, Franci, Motta, Raffaldini.

Al comma 1, dopo le parole: imprese di autotrasporto aggiungere le seguenti: , alle imprese agricole, nonché alle piccole e medie imprese e alle imprese artigiane fornitrici di beni e di servizi,

***5. 26.** Marcora, Ruggieri, Banti, Potenza, Alfonso Gianni.

Al comma 1, dopo le parole: imprese di autotrasporto aggiungere le seguenti: e di logistica.

****5. 4.** Bersani, Gambini, Rava, Rossiello, Sedioli, Preda, Borrelli, Oliverio, Franci, Motta, Raffaldini.

Al comma 1, dopo le parole: imprese di autotrasporto aggiungere le seguenti: e di logistica.

****5. 23.** Marcora, Ruggieri, Banti, Potenza, Alfonso Gianni.

Al comma 1, dopo le parole: imprese di autotrasporto aggiungere le seguenti: e di movimentazione merci e di servizi.

***5. 5.** Bersani, Gambini, Rava, Rossiello, Sedioli, Preda, Borrelli, Oliverio, Franci, Motta, Raffaldini, Alfonso Gianni.

Al comma 1, dopo le parole: imprese di autotrasporto aggiungere le seguenti: e di movimentazioni merci e di servizi.

***5. 25.** Marcora, Ruggieri, Banti, Potenza.

Al comma 1, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: dodici mesi.

5. 8. Raffaldini, Rava, Marcora, Rossiello, Preda, Sedioli, Borrelli, Oliverio, Franci, Motta, Alfonso Gianni.

Al comma 1, dopo le parole: alla predetta amministrazione straordinaria, aggiungere le seguenti: nonché nei confronti di imprese insolventi che, per la composizione degli organi amministrativi o sulla base di altri concordanti elementi, risultino soggette ad una direzione comune a quella dell'impresa sottoposta alla procedura madre di cui al citato decreto n. 347 del 2003,

5. 6. Bersani, Gambini, Rava, Marcora, Rossiello, Sedioli, Preda, Borrelli, Oliverio, Franci, Motta, Raffaldini, Banti, Ruggieri.

Al comma 2, dopo le parole: dei crediti vantati dalle aggiungere le seguenti: piccole e medie imprese, dalle imprese artigiane fornitrici di beni e di servizi, dalle imprese agricole e dalle.

5. 53. Bersani, Rava, Gambini, Rossiello, Sedioli, Preda, Borrelli, Oliverio, Franci, Motta, Raffaldini, Alfonso Gianni.

Al comma 2, dopo le parole: dei crediti vantati dalle aggiungere le seguenti: piccole e medie imprese, dalle imprese artigiane, dalle imprese agricole e dalle.

5. 29. Marcora, Ruggieri, Banti, Potenza, Alfonso Gianni.

Al comma 2, dopo le parole: di auto-transporto aggiungere le seguenti: e dalle piccole imprese, come definite ai sensi della raccomandazione della Commissione europea del 3 aprile 1996,

5. 101. Governo.

(Approvato)

Al comma 2, dopo le parole: di auto-transporto aggiungere le seguenti: e di movimentazione merci e di servizi.

***5. 12.** Bersani, Gambini, Rava, Rossiello, Sedioli, Preda, Borrelli, Oliverio, Franci, Motta, Raffaldini.

Al comma 2, dopo le parole: di auto-transporto aggiungere le seguenti: di e movimentazione merci e di servizi.

***5. 30.** Marcora, Ruggieri, Banti, Potenza, Alfonso Gianni.

Al comma 2, dopo le parole: di auto-transporto aggiungere le seguenti: e di logistica.

****5. 13.** Bersani, Gambini, Rava, Rossiello, Sedioli, Preda, Borrelli, Oliverio, Franci, Motta, Raffaldini, Alfonso Gianni.

Al comma 2, dopo le parole: di auto-transporto aggiungere le seguenti: e di logistica.

****5. 31.** Marcora, Ruggieri, Banti, Potenza.

Al comma 2, sostituire la parola: sussidiaria con le seguenti: diretta e della controgaranzia, escutibili a prima richiesta, a titolo gratuito,

Conseguentemente, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

2-bis. Per le finalità di cui al presente articolo la dotazione del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in sede di riparto per l'anno 2004 del Fondo di cui all'articolo 52 della legge 13 dicembre 1998, n. 448, è incrementata in misura pari a 30 milioni di euro per l'anno 2004. Tale incremento è riservato, nei limiti di detto importo, per la concessione di garanzie e di contributi in conto interessi sui finanziamenti per il reintegro del capitale circolante alle imprese agricole, di auto-transporto, alle piccole e medie imprese, alle imprese artigiane fornitrici di beni e di servizi, alle imprese di movimentazione merci e di servizi che vantino crediti nei confronti di imprese ammesse all'amministrazione straordinaria di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, nonché nei confronti di imprese che, per la composizione degli organi amministrativi o sulla base di altri concordanti elementi, risultino soggette ad una direzione comune a quella dell'impresa sottoposta alla procedura madre di cui al citato decreto n. 347 del 2003.

2-ter. Agli oneri di cui al comma 2-bis, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede mediante quota parte del gettito derivante dal ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni di cui all'articolo 13 ed all'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che sono, conseguentemente, abrogati.

5. 33. Bersani, Rava, Gambini, Marcora, Rossiello, Sedioli, Preda, Borrelli, Oliverio, Franci, Motta, Raffaldini, Banti, Ruggieri, Alfonso Gianni.

Al comma 2, sostituire la parola: sussidiaria con le seguenti: diretta e della controgaranzia, escutibili a prima richiesta, a titolo gratuito,

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. Per le finalità di cui al presente articolo la dotazione del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in sede di riparto per l'anno 2004 del Fondo di cui all'articolo 52 della legge 13 dicembre 1998, n. 448, è riservata, nei limiti dell'importo di 8 milioni di euro, per la concessione di garanzie e di contributi in conto interessi sui finanziamenti per il reintegro del capitale circolante alle imprese agricole, di autotrasporto, alle piccole e medie imprese, alle imprese artigiane fornitrici di beni e di servizi, alle imprese di movimentazione merci e di servizi che vantino crediti nei confronti di imprese ammesse all'amministrazione straordinaria di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, nonché nei confronti di imprese che, per la composizione degli organi amministrativi o sulla base di altri concordanti elementi, risultino soggette ad una direzione comune a quella dell'impresa sottoposta alla procedura madre di cui al citato decreto n. 347 del 2003.

5. 50. Marcora, Motta.

Al comma 2, sostituire le parole: dell'85 per cento con le seguenti: del 100 per cento.

5. 51. Rava, Rossiello, Preda, Raffaldini, Motta, Marcora, Borrelli, Franci, Sedioli.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: per un importo massimo garantito complessivo per impresa che non superi il milione di euro.

5. 17. Raffaldini, Rava, Borrelli, Preda, Sedioli, Rossiello, Oliverio, Franci, Motta.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il medesimo fondo concede contributi in conto interessi, fino a concorrenza dell'intero importo, sui finanziamenti destinati al reintegro del capitale circolante delle imprese di cui al comma 1.

5. 15. Bersani, Gambini, Rava, Marcora, Rossiello, Sedioli, Preda, Borrelli, Oliverio, Franci, Motta, Raffaldini, Banti, Ruggieri.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il medesimo Fondo eroga altresì garanzie dirette e controgaranzie, escutibili a prima richiesta, a titolo gratuito, nei limiti dell'85 per cento del loro importo, su finanziamenti concessi alle imprese di autotrasporto, iscritte e non iscritte all'albo delle imprese artigiane, nonché a loro cooperative e consorzi, per il rimborso di crediti fattorizzati *pro solvendo*.*

5. 20. Raffaldini, Rava, Rossiello, Preda, Sedioli, Borrelli, Oliverio, Franci, Motta.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il medesimo Fondo eroga altresì garanzie dirette e controgaranzie, escutibili a prima richiesta, a titolo gratuito, nei limiti dell'85 per cento del loro importo, su finanziamenti concessi alle imprese di movimentazione merci e servizi, per il rimborso di crediti fattorizzati *pro solvendo*.*

5. 52. Raffaldini, Motta.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis. (Sospensione del versamento di imposte, tasse e contributi). — 1. Al versamento di imposte, tasse e contributi previdenziali dovuti da imprese agricole, di autotrasporto, da piccole e medie imprese, da imprese artigiane fornitrici di beni e di servizi, da imprese di movimentazione merci e di servizi che vantino crediti nei confronti di imprese ammesse

all'amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, nonché nei confronti di imprese che, per la composizione degli organi amministrativi o sulla base di altri concordanti elementi, risultino soggette ad una direzione comune a quella dell'impresa sottoposta alla procedura madre di cui al citato decreto n. 347 del 2003, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

2. All'onere di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede mediante quota parte del gettito derivante dal ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni di cui all'articolo 13 ed all'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che sono, conseguentemente, abrogati.

5. 03. Bersani, Rava, Marcora, Gambini, Rossiello, Sedioli, Preda, Borrelli, Oliverio, Franci, Motta, Raffaldini, Banti, Ruggieri, Alfonso Gianni.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-*bis*. (Sospensione dei termini per l'adeguamento degli obblighi tributari e previdenziali). — 1. Il termine per l'adempimento degli obblighi tributari e previdenziali è sospeso per dodici mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto a favore delle imprese agricole, di autotrasporto, di piccole e medie imprese, di imprese artigiane fornitrici di beni e di servizi, di imprese di movimentazione merci e di servizi che vantano crediti nei confronti di imprese ammesse all'amministrazione straordinaria di cui al decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, nonché nei confronti di imprese che, per la composizione degli organi amministrativi o sulla base di altri concordanti elementi, risultino soggette ad una direzione comune a quella dell'im-

presa sottoposta alla procedura madre di cui al citato decreto n. 347 del 2003.

2. All'onere di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede mediante quota parte del gettito derivante dal ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni di cui all'articolo 13 ed all'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che sono, conseguentemente, abrogati.

5. 02. Bersani, Rava, Gambini, Rossiello, Preda, Borrelli, Oliverio, Franci, Motta, Raffaldini, Banti, Ruggieri, Alfonso Gianni.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-*bis*. (Variazioni dell'imponibile). — 1. Le imprese di autotrasporto possono emettere note di accredito ai sensi dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per i crediti vantati nei confronti delle imprese ammesse all'amministrazione straordinaria di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, con riferimento alla data della sentenza di ammissione alla procedura prevista dallo stesso decreto.

2. All'onere di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede mediante quota parte del gettito derivante dal ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni di cui all'articolo 13 ed all'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che sono, conseguentemente, abrogati.

5. 05. Raffaldini, Rava, Marcora, Sedioli, Rossiello, Preda, Borrelli, Oliverio, Franci, Motta, Alfonso Gianni.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-*bis*. (Variazioni dell'imponibile). — 1. Le imprese di movimentazione merci e servizi possono emettere note di accredito ai sensi dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per i crediti vantati nei

confronti delle imprese ammesse all'amministrazione straordinaria di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, con riferimento alla data della sentenza di ammissione alla procedura prevista dallo stesso decreto.

2. Il comma 62 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è sostituito dal seguente:

« 62. A decorrere dall'anno 2004, con i decreti di cui al comma 8 dell'articolo 21 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono assicurate ulteriori maggiori entrate annue pari a 670 milioni di euro ».

5. 054. Raffaldini, Motta, Alfonso Gianni.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis. — 1. Le disposizioni di cui all'articolo 26, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernenti le variazioni in diminuzione dell'imponibile e dell'imposta, si applicano anche alle operazioni effettuate dagli imprenditori di cui agli articoli 4 e 5 nei confronti delle imprese ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, ovvero alle imprese da queste controllate o partecipate in stato di insolvenza.

5. 055. Rava, Rossiello, Preda, Raffaldini, Motta, Marcora, Sedioli, Franci, Alfonso Gianni.

(A.C. 4644 — Sezione 5)

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

Sopprimere il comma 2.

Dis. 1. 6. Vascon.

(Approvato)

Al comma 2, sostituire le parole: ed ai Sottosegretari di Stato con le seguenti: delle politiche agricole e forestali ed ai Sottosegretari di Stato del medesimo Ministero.

Dis. 1. 30. La Commissione.

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: e per il rafforzamento della sorveglianza degli obiettivi sensibili.

Dis. 1. 2. Vascon.

Al comma 3, quarto periodo, sostituire le parole: per l'anno 2006 con le seguenti: a decorrere dall'anno 2006.

Dis. 1. 31. (Da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

(Approvato)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. L'articolo 3, comma 5, della legge 6 febbraio 2004, n. 36, è sostituito dal seguente:

« 5. L'organizzazione del Corpo forestale dello Stato e, di conseguenza, la determinazione delle piante organiche, deve assicurare, nei limiti delle dotazioni di personale disponibili al momento dell'entrata in vigore della presente legge, una equilibrata distribuzione territoriale del personale, in funzione delle effettive caratteristiche ambientali ed agro-forestali riscontrabili a livello regionale ».

Dis. 1. 18. Vascon.

Sopprimere il comma 4.

Dis. 1. 3. Vascon.

Al comma 4, lettera a), premettere la seguente:

0a). il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza per-

manente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce un accordo quadro, ove sono indicati i compiti e le funzioni che possono essere oggetto di convenzione tra le stesse regioni ed il Corpo forestale dello Stato e le modalità in base alle quali dette convenzioni sono stipulate ».

Dis. 1. 19. Vascon.

Al comma 4, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) i commi 2 e 3 sono sostituiti dal seguente:

« 2. È istituito il coordinamento delle attività del Corpo forestale dello Stato e dei servizi tecnici forestali regionali. Il Comitato, i cui membri sono nominati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, è presieduto dal Ministro medesimo ed è composto dal capo del Corpo forestale e da sette membri, di cui due in rappresentanza dei Ministeri dell'ambiente e dell'interno e cinque designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ».

Dis. 1. 20. Vascon.

Al comma 4, lettera b), capoverso, comma 7, primo periodo, sostituire le parole da: il personale del Corpo forestale fino alla fine del periodo con le seguenti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinate le modalità per assicurare la mobilità del personale del Corpo forestale dello Stato verso i servizi tecnici forestali regionali.

Dis. 1. 4. Vascon.

All'emendamento Dis. 1. 50. (nuova formulazione) del Governo, dopo le parole: Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: , d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

0. Dis. 1. 50. 1. Vascon, Guido Giuseppe Rossi.

(Approvato)

All'emendamento Dis. 1. 50. (nuova formulazione) del Governo, sopprimere le parole da: Al mantenimento fino a: dall'anno 2004.

0. Dis. 1. 50. 2. Guido Giuseppe Rossi, Vascon.

Al comma 4, lettera b), capoverso, comma 7, primo periodo, sostituire le parole da: e ove consentito fino alla fine del secondo periodo con le seguenti: , ove consentito dalle singole normative regionali e nei limiti delle unità di personale corrispondenti ad una spesa massima, a decorrere dall'anno 2004, di 9 milioni di euro, nei ruoli dei servizi tecnici forestali della regione ove presta servizio. I criteri per disciplinare i trasferimenti di cui al presente comma sono determinati con provvedimento del Capo del Corpo forestale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Al mantenimento delle dotazioni organiche complessive del Corpo forestale dello Stato di cui alle tabelle A e B allegate al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, e alle tabelle A, B e C allegate al decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, si provvede nella misura pari alla spesa annua occorrente per le unità di personale che esercitano la facoltà prevista dal presente comma e comunque entro il limite di 9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004. Al relativo onere si provvede, quanto a 5,76 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 18 mag-

gio 2001, n. 227, e, quanto a 3,24 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

Dis. 1. 50. (*Ulteriore formulazione*) Governo.

(Approvato)

Al comma 4, lettera b), capoverso, comma 7, primo periodo, sopprimere le parole: e ove consentito dalle singole normative regionali.

Dis. 1. 5. Vascon.

Al comma 4, lettera b), capoverso, comma 7, primo periodo, sostituire le parole: della regione ove presta servizio con la seguente: regionali.

Dis. 1. 22. Vascon.

Al comma 4, lettera b), capoverso, comma 7, secondo periodo, sopprimere le parole: e comunque nei limiti della spesa massima di dieci milioni di euro.

Dis. 1. 7. Vascon.

Al comma 4, lettera b), capoverso, comma 7, secondo periodo, aggiungere, in fine, la parola: annui.

Dis. 1. 8. Vascon.

Al comma 4, lettera b), capoverso, comma 7, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: per ciascuno degli anni del triennio 2004-2006.

Dis. 1. 9. Vascon.

(A.C. 4644 – Sezione 6)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

con decisione della Commissione CE del 28 luglio 1999 gli aiuti erogati per

la ricapitalizzazione delle cooperative della pesca previsti dall'articolo 1, comma 1, lettera d), del decreto-legge n. 561 del 1994, convertito dalla legge n. 655 del 1994, sono stati dichiarati incompatibili con le regole di concorrenza e mercato;

con decisione della Commissione CE del 25 novembre 1999 sono stati dichiarati incompatibili con le regole di concorrenza e mercato gli aiuti erogati, in particolare, alle imprese di pesca di Venezia e Chioggia e relativi a sgravi contributivi, ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto-legge n. 96 del 1995 convertito dalla legge n. 206 del 1995, nonché ai sensi dell'articolo 27, comma 1, del decreto-legge n. 669 del 1996 convertito dalla legge n. 30 del 1997;

nel caso degli aiuti per la ricapitalizzazione delle cooperative, l'erogazione dei contributi avvenne prima che la misura fosse notificata alla Commissione europea;

il recupero di tali aiuti, proprio in quanto per loro natura destinati alle imprese più deboli del settore della pesca e dell'acquacoltura, è, per ragioni di carattere economico e finanziario, impossibile da realizzarsi in unica soluzione come invece si apprestano a fare le amministrazioni interessate;

le imprese coinvolte intendono avanzare ricorso contro le richieste di restituzione degli aiuti che, dato il trascorrere del tempo, sono stati incorporati nei capitali sociali e considerati definitivamente acquisiti anche in sede di programmazione dell'attività imprenditoriale;

il lungo tempo trascorso dalle decisioni comunitarie alla messa in atto delle modalità di restituzione degli aiuti vanifica qualsiasi ricaduta finalizzata alla salvaguardia del principio della concorrenza, addotta dalla Commissione europea nelle motivazioni della incompatibilità;

le imprese interessate, non potendo far fronte alle richieste di restituzione in unica soluzione, diverrebbero inadempienti e sarebbero poste a serio rischio di fallimento;

tutto ciò produrrebbe effetti devastanti di carattere economico, sociale ed occupazionale, in un settore già in forte crisi e contrazione,

impegna il Governo:

a verificare urgentemente in sede comunitaria e nazionale la possibilità di sanare la situazione senza ricorrere alla restituzione degli aiuti;

a verificare la possibilità di adottare, qualora ne venga confermato l'obbligo, provvedimenti di rateizzazione, in analogia con misure similari varate per il settore lattiero-caseario, per assicurare il recupero di tali aiuti da parte delle amministrazioni competenti senza ulteriori interessi, aggravati od oneri accessori.

9/4644/1. (*Testo modificato nel corso della seduta*) Cazzaro, Franci, Rava, Marcora.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 1, comma 1, lettera *d*), del decreto-legge n. 561 del 1994, recante misure urgenti in materia di pesca ed acquacoltura e convertito dalla legge n. 655 del 1994, contiene aiuti volti a favorire la ricapitalizzazione delle cooperative della pesca;

l'articolo 5-bis del decreto-legge n. 96 del 1995, contenente misure per il risanamento e l'adeguamento dei sistemi di smaltimento nei centri storici e nelle isole dei comuni di Venezia e Chioggia e convertito dalla legge n. 206 del 1995, e l'articolo 27, comma 1, del decreto-legge n. 669 del 1996, convertito dalla legge n. 30 del 1997, hanno consentito sgravi contributivi alle imprese di pesca;

con decisioni della Commissione CE del 28 luglio 1999 e del 25 novembre 1999 sono stati dichiarati incompatibili con le regole di concorrenza e mercato i sopraccitati atti legislativi, attivando la procedura di recupero degli aiuti erogati;

il settore è attanagliato dalla crisi;

la composizione delle imprese è costituita prevalentemente da piccoli operatori;

il recupero di tali benefici, peraltro già da tempo erogati, avrebbe un effetto dirompente nel settore mettendone a rischio la sopravvivenza;

il Governo ed il Parlamento sono già intervenuti di fronte ad altre emergenze simili, come quella relativa alle quote latte, dilazionando la restituzione delle somme dovute,

impegna il Governo:

a verificare in sede comunitaria la possibilità di sanare la situazione determinatasi senza ricorrere al recupero degli aiuti erogati;

ad emanare, qualora ne venga verificato l'obbligo e compatibilmente con la normativa comunitaria i provvedimenti legislativi necessari affinché anche le imprese di pesca possano beneficiare del recupero delle somme dovute attraverso una equa rateizzazione dei pagamenti senza ulteriori aggravati accessori;

a verificare la possibilità di adottare, qualora ne venga confermato l'obbligo, provvedimenti di rateizzazione, in analogia con misure similari varate per il settore lattiero-caseario, per assicurare il recupero di tali aiuti da parte delle amministrazioni competenti senza ulteriori interessi, aggravati od oneri accessori.

9/4644/2. (*Testo modificato nel corso della seduta*) Franci, Cazzaro, Rava, Marcora.

La Camera,

premessi che:

esiste un ricchissimo mercato, parassitario nei confronti del *made in Italy*, di prodotti che imitano o fanno riferimento all'Italia: si va dal « *Romano cheese* » all'utilizzo di denominazioni tutelate come il Chianti, ai riferimenti geografici (alla Toscana o a Napoli) nei marchi dei prodotti;

questo mercato fatto di vini « taroccati » e imitazioni di prodotti della tradizione italiana costituisce negli Stati Uniti oltre il 90 per cento dei prodotti « *Italian sounding* » (che suonano italiani, lo siano veramente o meno): in un anno (rilevazioni maggio 2002-aprile 2003) il giro d'affari dei prodotti alimentari « *Italian sounding* » ammontava negli Stati Uniti a 17,7 miliardi di dollari; di questi, soltanto 1,5 miliardi (l'8,6 per cento) facevano riferimento a prodotti veramente italiani, mentre i restanti 16,2 miliardi (il 91,4 per cento) sono stati fatturati grazie allo smercio di « falsi »;

il vino figura fra i prodotti italiani più imitati (insieme a olio, pasta, formaggi);

il 23 febbraio scorso, la Commissione europea ha formalizzato, notificandola al WTO (Organizzazione per il commercio mondiale), la propria decisione di modificare il regolamento UE n. 753 del 2002 in garanzia dei vini tradizionali: si schiacciano le due categorie di « menzioni tradizionali » precedentemente esistenti — una più protettiva e comprensiva di 17 denominazioni italiane (come il Brunello di Montalcino, l'Amarone, il Cannellino, il viterbese Est Est Est, il foggiano Cacc'e Mitte, il Morellino, il Passito, il Recioto), l'altra più blanda — sul livello di tutela più basso, offrendo ai paesi terzi, a determinate condizioni, la possibilità di utilizzare etichette tradizionali precedentemente esclusiva dei produttori europei;

le condizioni poste da Bruxelles ai paesi terzi, per poter utilizzare le menzioni tradizionali dell'UE sul mercato co-

munitario (dimostrazione che le menzioni tradizionali in questione sono riconosciute e disciplinate dalle norme in vigore, comprese quelle stabilite da organizzazioni professionali rappresentative nel paese terzo interessato; che le menzioni da tutelare sono sufficientemente distintive o godono di una buona reputazione all'interno del paese terzo; che le menzioni sono state utilizzate tradizionalmente per almeno dieci anni nel paese terzo; che le disposizioni del paese terzo non sono tali da indurre i consumatori in errore sulla menzione di cui si richiede l'uso) e l'esclusione di menzioni tradizionali in una lingua diversa da quella ufficiale del paese terzo (saranno ammesse soltanto se l'utilizzazione di tale lingua è prevista dalla legislazione del paese e se tale lingua è utilizzata nel paese ininterrottamente da almeno venticinque anni) appaiono, è giudizio diffuso, eludibili;

secondo il Ministro delle politiche agricole e forestali le modifiche apportate « sviliscono la protezione delle menzioni tradizionali dei vini con denominazione di origine » e « favoriscono l'enopirateria ». Si è trattato di decisione che, ha detto ancora il Ministro, « favorirebbe l'industria del falso *made in Italy*, non rispettando i principi internazionali sulla concorrenza leale » e che, « invece di consolidare il sentimento europeo, genera pesanti disaffezioni nei confronti dell'Unione che adotta decisioni più favorevoli per i produttori dei paesi terzi rispetto ai prodotti comunitari dei vini di qualità »;

è evidentemente contrario alla promozione del nostro Paese e alla valorizzazione delle sue risorse più preziose, alla tutela dei consumatori e della loro libertà di scelta, ogni misura che accrediti l'omologazione e il livellamento verso il basso delle produzioni alimentari,

impegna il Governo:

a sostenere in sede europea le obiezioni sulle modifiche del regolamento UE n. 753 del 2002 sollevate dal Ministro per le politiche agricole e forestali, mettendo

in campo tutti gli strumenti disponibili per annullare ogni alleggerimento delle tutele previste per le produzioni tradizionali;

a procedere sulla via — aperta dall'elenco di 41 prodotti regionali di qualità presentata dall'UE alla conferenza del Wto di Cancun per tutelare le denominazioni largamente abusate — di una crescente tutela internazionale dei prodotti tradizionali italiani ed europei.

9/4644/3. Realacci, Marcora, Rava, Burton.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 5, comma 5, della legge 6 febbraio 2004, n. 36, recante il nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato, ha previsto l'istituzione della dirigenza a livello provinciale, connessa alla funzione di Comandante di ufficio provinciale, a decorrere dal 1° gennaio 2003 e l'attuazione della norma dovrà avvenire, al fine di mantenere invariata la spesa a carico del bilancio dello Stato, con una corrispondente diminuzione del numero dei funzionari, con riferimento alle « dotazioni organiche effettivamente in servizio », equivalente sul piano finanziario;

la riduzione delle dotazioni organiche « tabellari » vigenti garantirebbe egualmente l'invarianza di spesa, mentre il riferimento alle dotazioni organiche effettivamente in servizio, oltre a garantire tale presupposto, farebbe slittare alle calende greche la pratica attuazione della dirigenza provinciale, vanificando così la volontà del legislatore ed uno dei cardini del nuovo ordinamento del Corpo forestale,

impegna il Governo:

a provvedere al più presto all'emanazione degli atti necessari a dare piena e immediata attuazione amministrativa alla norma che ha istituito la dirigenza provinciale del Corpo forestale dello Stato prevedendo che essa venga resa conte-

stualmente operativa almeno in ogni capoluogo di provincia di regione a statuto ordinario;

a dare un immediato segnale della volontà di attuare al più presto quanto alla precedente lettera, impartendo disposizioni all'amministrazione affinché sin dalla data di entrata in vigore della legge 6 febbraio 2004, n. 36, vengano mutate le denominazioni degli uffici provinciali del Corpo forestale dello Stato e quella dei relativi titolari responsabili da « Coordinamento provinciale » a « Comando provinciale » e da « Coordinatore provinciale » a « Comandante provinciale »;

a valutare la possibilità di provvedere, al più presto adottando le più opportune iniziative e reperendo le eventuali necessarie risorse finanziarie, a stabilire che la dirigenza provinciale venga attuata unicamente con una corrispondente diminuzione delle dotazioni organiche tabellari vigenti del ruolo direttivo dei funzionari.

9/4644/4. Scaltritti.

La Camera,

premesso che:

le molteplici esigenze relative alle attività di controllo del territorio rurale e montano ed al rafforzamento dei compiti di istituto dell'Amministrazione e del Corpo forestale dello Stato impongono un rafforzamento anche del personale civile della medesima Amministrazione;

l'assunzione in deroga rispetto a quanto previsto dall'articolo 3, comma 53, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è relativa, allo stato, al rafforzamento del personale svolgente funzioni di polizia ed appartenente al Corpo forestale dello Stato;

rimane fuori dalla previsione di cui decreto-legge in esame la soluzione delle annose carenze di organico, per centinaia di posti, del personale dell'Amministrazione forestale dello Stato che svolge funzioni civili, pure importanti al fine di

soddisfare le molteplici esigenze relative alle attività di controllo del territorio rurale e montano (si pensi, al riguardo ed a titolo esemplificativo, ai ruoli tecnici di vice periti e geometri del Corpo forestale dello Stato e del Ministero delle politiche agricole e forestali),

impegna il Governo

a riconsiderare, nell'ambito delle procedure per la determinazione delle assunzioni in deroga rispetto a quanto previsto all'articolo 3, comma 53, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, la problematica del rafforzamento degli organici del personale espletante funzioni civili all'interno del Corpo e dell'Amministrazione forestale dello Stato, in particolare anche attraverso l'espletamento di nuovi concorsi o, in subordine, procedendo all'utilizzazione degli idonei di concorsi già espletati.

9/4644/5. (*Testo modificato nel corso della seduta*) Oricchio.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 4, comma 28, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ha disposto che « in deroga a quanto stabilito al comma 12 dell'articolo 10 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, i quantitativi di riferimento assegnati ad aziende ubicate nelle zone svantaggiate, di cui al regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, della Regione autonoma della Sardegna, possono essere trasferiti ad aziende ubicate nelle zone di pianura della medesima regione »;

le aziende ubicate nella Regione siciliana non state incluse nell'anzidetto provvedimento di legge nonostante, al pari delle aziende della Sardegna, si siano trovate ad affrontare negli ultimi anni non solo la crisi di mercato legata ai fenomeni della BSE e della *blue tongue*, ma anche la perdurante siccità, che ha compromesso in maniera sostanziale i bilanci aziendali e,

in alcuni casi, l'intero patrimonio zootecnico, che, con grossi sacrifici, ha raggiunto livelli di altissima qualità, senza trascurare il fatto che nell'ultimo biennio il prezzo del latte alla stalla ha subito una diminuzione di circa 2,6 centesimi di euro,

impegna il Governo

a verificare la possibilità di adottare le opportune iniziative di carattere legislativo, volte ad estendere alla Sicilia gli effetti dell'articolo 4, comma 28, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

9/4644/6. (*Testo modificato nel corso della seduta*) La Grua, Lo Presti, Strano, Carrara, Fatuzzo, Cristaldi, Catanoso.

La Camera,

premessi che:

il settore zootecnico siciliano risulta fortemente investito dalla crisi determinata dal *crack* Parmalat, che sta mettendo in ginocchio la Latte Sole e i suoi stabilimenti di Catania e Ragusa;

centinaia di allevatori rischiano il fallimento per il mancato pagamento delle spettanze e per l'impossibilità di fronteggiare le spese relative al mantenimento degli allevamenti di mucche da latte;

il problema non riguarda solo l'emergenza ma il prosieguo dell'attività lavorativa in un settore in cui la zootecnia siciliana si distingue per la qualità,

impegna il Governo

a salvaguardare il settore zootecnico e la produzione di latte in Sicilia, assicurando il prosieguo dell'attività e il mantenimento dei livelli occupazionali legati anche alla salvaguardia delle unità produttive della Latte Sole.

9/4644/7. Burtone, Enzo Bianco, Finocchiaro, Marcora.

La Camera,

premessi che:

l'atto Camera 4644-A, recante disposizioni urgenti concernenti il settore dell'agricoltura e della pesca, prevede una pluralità di interventi volti ad alleviare la situazione di difficoltà e, in alcuni casi, di vera e propria crisi, che investe interi settori del nostro sistema agricolo;

tra le diverse misure, particolare importanza rivestono quelle finalizzate a fronteggiare situazioni di crisi aziendali nel settore agricolo e dell'autotrasporto (articoli 4 e 5), derivanti dalla messa in amministrazione straordinaria, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, delle imprese committenti, il cui stato di insolvenza ha già prodotto ingenti contraccolpi finanziari su tutto il sistema di imprese fornitrici di beni e servizi;

le richiamate disposizioni del decreto-legge in oggetto indicano delle prime risposte di sostegno per la prosecuzione delle attività considerate senza, tuttavia, prendere in considerazione altre tipologie di imprese legate alla medesima filiera produttiva e che, parimenti, versano in condizioni di grave difficoltà finanziaria in conseguenza delle crisi aziendali che hanno prodotto la necessità di ricorrere allo strumento della amministrazione straordinaria;

impegna il Governo

a definire ulteriori misure volte a dare risposta alle legittime aspettative dell'intero sistema delle imprese appartenenti a settori rispetto a quelli considerati nel decreto-legge in oggetto, coinvolte negli stati di crisi per cui si è proceduto all'amministrazione straordinaria di cui decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347.

9/4644/8. Rava, Rossiello, Preda, Sedioli, Franci, Marcora.

La Camera,

in sede di votazione dell'A.C. 4644-A, disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2004 n. 16, recante disposizioni urgenti concernenti i settori dell'agricoltura e della pesca,

impegna il Governo

a considerare la possibilità di estendere i finanziamenti di cui al comma 1 dell'articolo 5 concessi alle imprese di autotrasporto anche ad altre imprese che vantino crediti nei confronti delle imprese ammesse all'amministrazione straordinaria di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003 n. 347, in particolare alle imprese artigiane fornitrici di beni e servizi, nonché alle imprese di logistica e di movimentazione di merci e di servizi e, conseguentemente ad operare affinché la dotazione del fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in sede di riparto per l'anno 2004 del fondo di cui all'articolo 52 della legge 13 dicembre 1998, n. 448, sia incrementata in misura pari a trenta milioni di euro per la concessione di garanzie e di contributi in conto interessi sui finanziamenti per il reintegro del capitale circolante alle imprese agricole, di autotrasporto, alle piccole e medie imprese, alle imprese artigiane fornitrici di beni e servizi, alle imprese di movimentazione merci e di servizi che vantino crediti nei confronti di imprese ammesse all'amministrazione straordinaria di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003 n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, nonché nei confronti di imprese che, per la composizione degli organi amministrativi o sulla base di altri concordanti elementi, risultino soggette ad una direzione comune a quella dell'impresa sottoposta alla procedura madre di cui al citato decreto n. 347 del 2003.

9/4644/9. Marcora, Rava.

La Camera,

premessi che:

la zootecnia bovina sarda versa in una situazione di grave difficoltà, determinata dal perdurare dell'epidemia della *blue tongue*, che ne impedisce la libera movimentazione,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di stabilire, con future iniziative legislative, che in Sardegna la mancata produzione delle quote latte, anche in misura inferiore al 70 per cento della quota posseduta, venga considerata come causa di forza maggiore, non potendo eliminare il bestiame non produttivo (quota scarto, animale a fine carriera, bestiame sterile, vitellame e quanto altro) che impedisce l'acquisto della quota di rimonta fisiologica, e pertanto che non venga decurtata la relativa quota storica posseduta.

9/4644/10. (Testo modificato nel corso della seduta) Santino Adamo Loddo, Marcora, Maurandi, Cabras, Carboni, Rava, Rossiello, Ladu, Tonino Loddo.

La Camera,

premessi che:

la zootecnia bovina sarda versa in una situazione di grave difficoltà, determinata dal perdurare dell'epidemia della *blue tongue*,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte a riconoscere alla regione Sardegna la possibilità di vendere o affittare, senza cessione di azienda, le quote latte, sempre nel rispetto della quota del 50 per cento all'interno della regione e del 50 per cento al di fuori dell'ambito regionale, in qualsiasi momento dell'anno, in coincidenza con l'apertura alla movimentazione del bestiame a seguito dell'effettuazione di

vaccinazione contro la *blue tongue* disposta dalle competenti strutture sanitarie.

9/4644/11. Ladu, Marcora, Maurandi, Cabras, Carboni, Santino Adamo Loddo, Rava, Rossiello, Tonino Loddo.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 4, commi 20, 21, 22 e 23, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, prevede la sospensione dei contributi previdenziali dovuti dalle imprese agricole colpite da eventi eccezionali, ivi comprese le calamità naturali; si prevede, inoltre, la sospensione delle procedure di riscossione coattiva dei crediti INPS in agricoltura, oltre all'abbattimento delle sanzioni e la rateizzazione in cinque anni del credito residuo;

il Ministero dell'economia e delle finanze ancora oggi non ha provveduto ad emanare i decreti attuativi;

nelle more dell'emanazione dei suddetti decreti attuativi sono stati inopinatamente avviate le procedure coattive come se non esistesse il citato articolo 4 della legge finanziaria;

la già critica situazione finanziaria delle aziende agricole viene pesantemente aggravata;

nel mancato rispetto della norma sono prevedibili legittime reazioni pubbliche da parte degli agricoltori che stanno subendo le procedure coattive,

impegna il Governo:

ad emanare con urgenza il decreto attuativo dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

ad intervenire nei confronti dell'INPS perché, anche nelle more dell'emanazione dei provvedimenti attuativi, si sospendano

immediatamente le azioni di riscossione per i contributi agricoli non versati.

9/4644/**12**. Grillo, Giuseppe Gianni, Giuseppe Drago, Losurdo, Patarino, La Grua, Jacini, Filippo Drago, Mereu, Lucchese, Cristaldi.

La Camera:

premesso che:

l'articolo 4 del decreto-legge in esame prevede agevolazioni fiscali delle imprese agricole;

è opportuno disporre analoghe misure a favore delle imprese manifatturiere e di servizi creditrici dei gruppi industriali collegati alla Parmalat,

impegna il Governo

a promuovere le opportune iniziative affinché siano adottate misure analoghe a quelle descritte nell'articolo 4 per la riscossione dei tributi e dei contributi previdenziali dovuti dalle imprese manifatturiere e dei servizi che vantino crediti nei confronti delle imprese ammesse all'amministrazione straordinaria di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23 gennaio 2003 n. 347.

9/4644/**13**. Polledri, Didonè.

La Camera:

premesso che:

il provvedimento in esame fornisce importanti risposte alle questioni sollevate dal caso Parmalat sostenendo le imprese agricole, agro-alimentari e di trasporto messe in difficoltà da questa grave crisi finanziaria;

ai fini dell'individuazione delle imprese in crisi, cui si applicano i benefici previsti dal presente provvedimento, è opportuno inserire anche la Cosal s.r.l., riconducibile al gruppo Parmalat, così come evidenziato nella dichiarazione del comitato del garante della concorrenza e del

mercato del 20 febbraio 2002, al protocollo 1339, al fine di salvaguardare l'occupazione dei lavoratori in un'area della Sicilia caratterizzata da un alto tasso di disoccupazione,

impegna il Governo

ad operare affinché la realtà produttiva costituita dalla Cosal s.r.l. di Terme Vigliatore (ME) sia salvaguardata dagli effetti negativi del dissesto del gruppo Parmalat.

9/4644/**14**. Germanà, Gazzara, Giudice, Stagno d'Alcontres, Naro, Carrara.

La Camera,

premesso che:

le regioni inserite nella fase di cosiddetto *phasing out* vengono escluse dai finanziamenti per le flotte pescherecce, sia per quanto riguarda i fondi disponibili per il Documento unico di programmazione (DOCUP), che per le risorse disponibili in favore delle regioni inserite nell'obiettivo 1;

l'ultimo periodo dell'articolo 2, comma 17, del VI Piano della pesca, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 27 luglio 2000, n. 174, ha preso atto di questa situazione e ha stabilito che « nell'ambito di validità del Piano saranno individuate opportune forme di intervento » per le regioni in *phasing out*;

la Commissione europea ha già stabilito la possibilità per le regioni in *phasing out* di utilizzare il Fondo di riserva, in quanto in tal modo non verrebbero stanziati risorse finanziarie aggiuntive,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di inserire le regioni in *phasing out* nella riprogrammazione del P.O.N. pesca, al fine di eliminare l'attuale sperequazione e consentire alle flotte pescherecce, oggi escluse, lo stesso trattamento riservato a quelle delle altre regioni.

9/4644/**15**. Di Giandomenico, Riccio, Scaltritti.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 5, comma 5, della legge 6 febbraio 2004, n. 36: « Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato » ha delineato un nuovo e più moderno modello organizzativo del Corpo forestale attribuendo al Comandante provinciale la qualifica dirigenziale (primo dirigente), riconoscendogli quindi anche per legge quelle funzioni di responsabilità ed autonomia operativa che di fatto già gli erano proprie;

tale riconoscimento è andato ad innestarsi su una previgente normativa che vede il Comandante regionale del Corpo forestale, al quale evidentemente sono connesse funzioni e responsabilità superiori a quello provinciale, collocato nella medesima qualifica (primo dirigente) dei suoi diretti dipendenti gerarchici a livello provinciale,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte a modificare la tabella organica prevista dall'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, così come modificata dall'articolo 2 del decreto legislativo 28 dicembre 2001, n. 472, elevando il livello di funzione del comandante regionale del Corpo forestale dello Stato, da primo dirigente a dirigente superiore, affinché sia ripristinata una corretta catena gerarchica all'interno del Corpo medesimo.

9/4644/**16**. Zanetta, Rosso.

La Camera,

premessi che:

il decreto-legge in esame prevede, tra l'altro, disposizioni che riguardano gli imprenditori agricoli che hanno conferito prodotti alle imprese ammesse all'amministrazione straordinaria di cui alla legge 18 febbraio 2004, n. 39, recante: « Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza »;

la citata legge n. 39/2004 ha introdotto, all'articolo 4-*bis*, la possibilità, nell'ambito del programma di ristrutturazione, di soddisfare i creditori delle imprese insolventi tramite un concordato;

il predetto concordato può prevedere la suddivisione dei creditori in classi, che assume rilievo anche ai fini della formazione del *quorum* richiesto per l'approvazione del concordato;

i creditori sono ammessi a votare sul concordato previa formazione « dell'elenco dei creditori e delle relative cause di prelazione »;

la norma, pertanto, non riproduce il principio consolidato, sia nell'ordinamento, che nella giurisprudenza, secondo cui in qualsiasi ipotesi di concordato debbano essere soddisfatti integralmente i crediti assistiti da privilegio;

gli imprenditori agricoli coltivatori diretti, che hanno conferito prodotti alle imprese ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria di cui alla citata legge n. 39/2004, godono del privilegio di cui all'articolo 2751-*bis*, n. 4, del codice civile;

il predetto articolo 4-*bis* non precisa quale trattamento dovrà essere applicato ai crediti muniti di privilegio facendo, peraltro, supporre una loro eventuale considerazione come classe a sé stante, con pregiudizio delle ragioni creditorie,

impegna il Governo

a verificare la possibilità di adottare le opportune iniziative volte a rendere possibile l'autorizzazione dell'eventuale proposta di definizione tramite concordato della procedura di amministrazione straordinaria disciplinata dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, salvaguardando la soddisfazione integrale dei crediti degli imprenditori agricoli muniti di privilegio legale ai sensi della vigente normativa.

9/4644/**17**. (Testo modificato nel corso della seduta) Amato.

La Camera,

premessi che:

il decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16, recante disposizioni urgenti in agricoltura, contiene, all'articolo 4, alcune disposizioni finalizzate a ripristinare il capitale circolante delle imprese agricole che hanno conferito prodotti alle imprese ammesse all'amministrazione straordinaria di cui alla legge n. 39 del 2004;

le previste operazioni di credito agrario, garantite ai crediti vantati dagli imprenditori e dalla garanzia del Fondo interbancario dovrebbero consentire alle imprese di continuare l'esercizio della propria attività in un clima di maggiore « tranquillità finanziaria »;

in tale direzione il decreto-legge n. 16 dispone la sospensione della riscossione dei contributi previdenziali sino a dodici mesi a seguito dell'emanazione di un apposito decreto del ministro dell'economia e delle finanze;

tale decreto per rispondere alle finalità del legislatore dovrebbe essere emanato in tempi brevissimi; sinora non si è a conoscenza di alcuna attività intrapresa dal ministro;

la mancata adozione del provvedimento preoccupa anche in relazione all'analoga vicenda della sospensione della riscossione dei contributi previdenziali pregressi in agricoltura disposta dalla legge finanziaria per il 2004,

impegna il Governo

ad emanare urgentemente il decreto per la sospensione della riscossione dei contributi previdenziali dovuti dagli imprenditori agricoli di cui al comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 16 ed in ogni caso con decorrenza dal 1° gennaio 2004, risultando il relativo onere finanziario stabilito dalla norma per l'intero anno.

9/4644/18. Rava, Sedioli, Preda, Rossiello, Marcora.

INTERPELLANZE URGENTI

(Sezione 1 – Misure per facilitare lo svolgimento degli esami per la patente di guida per la conduzione di ciclomotori)

A)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per sapere – premesso che:

com'è noto, dal 1o luglio 2004, sarà obbligatorio per i minorenni essere muniti di patente di guida per condurre i ciclomotori, che dal giorno successivo saranno inutilizzabili in mancanza della relativa patente;

molte scuole pubbliche si stanno attivando per offrire questo servizio a un numero di studenti richiedenti, che, secondo indiscrezioni del ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, riportate da una delle riviste *leader* nel mondo del motociclismo, è pari a 1 milione e 900 mila, su una base di 3 milioni di aventi diritto. Solo nella provincia di Treviso, dove, visto il problema degli organici della motorizzazione civile, alle autoscuole di media capacità sono riservati due soli posti settimanali per gli esami di guida, salvo qualche seduta straordinaria resa possibile dalla disponibilità degli esaminatori, gli interpellanti sono a conoscenza che, ad oggi, le richieste per le patenti di guida dei ciclomotori sono 13 mila;

per evitare che un'iniziativa così lodevole si trasformi in una moltitudine di proteste per mancanza di un adeguato servizio statale, si segnala quanto segue: gli uffici periferici delle motorizzazioni civili sono chiamati ad inviare personale esaminatore presso le scuole pubbliche che si

saranno attivate e ciò non farà che determinare liste di attesa estenuanti, poiché, ad esempio, già ora le autoscuole risultano essere sempre più falciate nei posti a disposizione per gli esami per mancanza di personale esaminatore. Figurarsi quando vi sarà per le motorizzazioni anche l'impegno delle nuove mansioni, che, peraltro, non riguardano solo l'esame, ma anche i controlli a priori dei dati anagrafici, fiscali, le relative compilazioni ed i conseguenti verbali;

due possono essere, secondo gli interpellanti, le vie praticabili, onde evitare di bloccare il meccanismo legato all'effettuazione degli esami;

innanzitutto, considerato che gli esaminatori sono chiamati solo a correggere i *quiz*, sia nelle autoscuole che in futuro nelle scuole pubbliche, senza poter svolgere domande orali aggiuntive, sarebbe assolutamente necessario rivedere il numero dei *quiz* da correggere per ogni ora di servizio – numero, infatti, attualmente insufficiente e frutto probabilmente di contrattazioni sindacali al ribasso – e sarebbe, altresì, necessario prevedere per gli stranieri esami a *quiz* in lingua, al posto di quelli orali che attualmente occupano un esaminatore per farne solo tre all'ora;

secondariamente, occorrerebbe prevedere che il personale abilitato ai corsi teorici nelle scuole pubbliche venisse anche autorizzato a vistare l'attestato teorico finale;

ci sarebbe una terza ipotesi: l'assunzione di alcune decine di migliaia di addetti alla funzione di esaminatori statali, ovvero la redistribuzione territoriale degli

stessi a livello nazionale, tenuto conto dell'attuale sperequazione in termini di personale esistente nelle varie realtà territoriali del Paese —:

se il Governo sia a conoscenza dei problemi indicati;

se condivida le proposte degli interpellanti;

se stia valutando l'ipotesi di adottare iniziative normative volte a prevedere una proroga alla data del 1o luglio 2004 per il conseguimento della patente di guida per i ciclomotori.

(2-01104) « Luciano Dussin, Gibelli, Cè ».

(9 marzo 2004)

(Sezione 2 – Episodi di violazione di diritti umani da parte di soldati americani in Iraq)

B)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro degli affari esteri, per sapere — premesso che:

in un agghiacciante filmato televisivo, mandato in onda anche dal Tg3, di cui avevano abbondantemente parlato numerose agenzie stampa italiane e straniere, vengono mostrati soldati americani mentre sparano su iracheni feriti;

le immagini riguardano due episodi. Il primo del dicembre 2003, a Baghdad, mostra tre persone che si incontrano di notte e depositano a terra un oggetto ritenuto un'arma dagli avvistatori. L'equipaggio di un elicottero riceve l'ordine di sparare: due iracheni vengono uccisi e il terzo ferito. Viene chiesto via radio al comando se si deve sparare anche sul ferito e la risposta è « Colpiscilo ». Il secondo episodio è dell'8 aprile 2003 e si riferisce a una unità dei *marine* che fa fuoco durante una perquisizione su un iracheno ferito, uccidendolo —:

se il Ministro interpellato confermi la notizia;

quali passi il Ministro interpellato abbia compiuto o intenda compiere per manifestare al più alto grado e nella forma ufficiale dovuta lo sdegno del nostro Paese per questo atto criminoso;

se non ritenga che episodi di simile efferatezza non configurino la specie di crimini di guerra contro l'umanità, tali da richiedere il ricorso al tribunale penale internazionale, affinché venga aperta un'inchiesta sulla ripetuta violazione dei diritti umani da parte delle forze di occupazione anglo-americane in Iraq.

(2-01095) « Deiana, Pisa, Albonetti, Battaglia, Bielli, Buffo, Calzolaio, Cima, Coluccini, Maura Cosutta, Crucianelli, Dameri, Titti De Simone, Folena, Alfonso Gianni, Giordano, Grandi, Leoni, Mantovani, Marcora, Motta, Panattoni, Petrella, Pinotti, Realacci, Ruggia, Ruzzante, Sasso, Sciacca, Sgobio, Vertone, Zannella, Zanotti, Cento, Pecoraro Scanio, Mascia, Russo Spena, Valpiana, Vendola ».

(2 marzo 2004)

(Sezione 3 – Utilizzo dello strumento dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri per l'organizzazione dei cosiddetti « grandi eventi »)

C)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere — premesso che:

in materia di protezione civile, i poteri di ordinanza che la legge 24 febbraio 1992, n. 225, riconosce al Presidente del Consiglio dei ministri per la gestione di quelle situazioni di pericolo derivanti da calamità naturali, catastrofi o altri eventi — consentendo il ricorso a mezzi straordinari e, soprattutto, in deroga alla normativa vigente — sono stati, altresì, estesi, con decreto legge 7 settembre 2001, n. 341, convertito, con

modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, anche ai fini della mera organizzazione di quegli eventi, preventivamente dichiarati « grandi eventi », che per natura ed estensione non si connotano né per emergenza, né per straordinarietà, né per imprevedibilità, ma che vengono gestiti come fossero eccezionali;

l'uso di un tale strumento, quale pericolosa novazione alla prassi di regolare per via legislativa eventi che per conoscibilità e ordinarietà sono stati da sempre organizzati e pianificati attraverso la legge — si pensi, ad esempio, a manifestazioni e cerimonie istituzionali o religiose, conosciute, programmate o definite — si è trasformato in questi quasi tre anni di Governo, secondo gli interpellanti, in un vero e proprio preoccupante abuso, più volte e da più parti denunciato, attraverso i previsti strumenti di sindacato ispettivo, tra cui l'interpellanza n. 2-00451 del settembre 2002, e la presentazione di una proposta di legge, Atto Camera n. 3995, finalizzata ad incidere su tale meccanismo;

è bene ricordare solo alcune delle ordinanze presidenziali emanate per la gestione di eventi, dichiarati grandi, pur essendo da tempo conosciuti e programmati, tra questi: il semestre di presidenza italiana dell'Unione europea (aprile 2002), il vertice mondiale sull'alimentazione indetto dalla Fao (maggio 2002), la cerimonia di canonizzazione del beato Josemaria Escrivà (agosto 2002) e quella di beatificazione di Madre Teresa di Calcutta (ottobre 2003), tutte gestite, a giudizio degli interpellanti, in totale spregio dei criteri di trasparenza e in deroga alla normativa comunitaria degli appalti pubblici e a quella di contabilità di stato e di scelta e assunzione di personale, nonché a quella in materia paesaggistica, architettonica, di tutela ambientale, idraulica e idrogeologica e di conferenza dei servizi;

l'abuso che l'Esecutivo ha fatto di tale strumento è stato tale che l'Unione europea, in data 16 dicembre 2003, ha aperto la procedura di infrazione contro l'Italia, attraverso l'invio di una lettera di messa in mora per violazione della normativa in

materia di appalti pubblici compiuta, attraverso l'emanazione ripetuta e impropria e di tali ordinanze presidenziali —:

quale sia la valutazione in ordine all'intervento della Commissione europea, che, con l'avvio della procedura di infrazione, stigmatizza come profondamente improprio e gravemente lesivo della normativa comunitaria in materia di appalti — che prevede, tra l'altro, il ricorso obbligatorio a gare ad evidenza pubblica — l'esercizio continuato e reiterato nel tempo degli eccezionali poteri di ordinanza, giustificati e giustificabili unicamente per fronteggiare situazioni di grave emergenza e non anche per organizzare quegli eventi, la cui gestione è e deve essere regolata con strumenti normativi più idonei;

quali iniziative intenda assumere, nell'immediato, per dare assicurazione in ordine ad un'astensione certa dal ricorso ai suddetti poteri, se non nei casi di straordinarietà e imprevedibilità e solo previa dichiarazione dello stato di emergenza, al fine di riassegnare all'ordinanza presidenziale il suo giusto valore di strumento normativo da utilizzare unicamente in determinate circostanze.

(2-01110) « Violante, Vigni, Raffaella Mariani, Abbondanzieri, Folena ».

(9 marzo 2004)

(Sezione 4 – Iniziative normative per consentire la realizzazione di infrastrutture di interesse pubblico nel Mezzogiorno)

D)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'economia e delle finanze, per sapere — premesso che:

la legge finanziaria per il 2004 ha modificato la disciplina dei limiti di impegno, stabilendo l'obbligo di concorso parziale da parte dello Stato al finanziamento degli oneri derivanti da mutui o prestiti nel caso in cui il beneficiario sia un soggetto che non appartiene al settore delle amministrazioni pubbliche;

la disposizione, di fatto, non consente la concessione di finanziamenti già previsti e concessi, come nel caso di Catania, che vede a rischio il fondo di 800 milioni di euro per l'interramento dei binari, che è stato bloccato in sede Cipe;

la decisione del Cipe è stata adottata a causa dell'interpretazione data all'articolo 4, comma 177, della legge finanziaria per il 2004, in base alla quale le opere pubbliche devono essere realizzate con il coinvolgimento dei capitali privati, ricorrendo alla formula del *project financing*;

questa norma contrasta con la realtà dei fatti, in quanto al Sud la maggior parte delle opere infrastrutturali da realizzare non hanno l'*appeal* necessario per attrarre investimenti privati;

in queste condizioni l'articolo 4 della legge finanziaria per il 2004, approvato con un voto di fiducia della maggioranza di centrodestra, rischia di bloccare le importantissime e fondamentali opere pubbliche programmate per il mezzogiorno;

il Vice Ministro dell'economia e delle finanze, onorevole Gianfranco Micciché, ha parlato di un semplice fatto tecnico, dichiarando che il blocco dei finanziamenti è temporaneo;

tali affermazioni confermano che la norma voluta dal Governo, di fatto, ha bloccato la realizzazione delle infrastrutture e che, se non modificata, tale norma potrebbe determinare un freno per l'economia meridionale in una fase congiunturale difficilissima —:

in che modo il Governo intenda adottare iniziative normative volte a modificare l'articolo 4 della legge finanziaria per l'anno 2004, al fine di superare il blocco delle opere pubbliche e consentire la realizzazione delle infrastrutture necessarie e di interesse pubblico a sostegno dell'economia del Mezzogiorno.

(2-01108) « Burtone, Enzo Bianco, Finocchiaro, Annunziata, Banti, Cardinale, Ciani, De Mita, Fanfani, Fusillo, Gambale, Ladu, Letta, Maccanico, Me-

duri, Micheli, Milana, Molinari, Papini, Parisi, Rocchi, Ruggieri, Ruta, Santagata, Soro, Tanoni, Villari, Gerardo Bianco, Boccia, Camo, Iannuzzi, Piscitello, Squeglia ».

(9 marzo 2004)

(Sezione 5 – Orientamento del Governo italiano sull'applicazione del Protocollo di Kyoto)

E)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, per sapere – premesso che:

il 2 marzo 2004 il Ministro interpellato, onorevole Altero Matteoli, ha presentato a Bruxelles, alla riunione del Consiglio dell'Unione europea, degli emendamenti al testo da presentare al prossimo vertice europeo dei Capi di Stato e di Governo del 25 e 26 marzo 2004, nei quali si sottolineava la necessità di completare il processo di ratifica del protocollo di Kyoto, prima di imporre all'industria europea le costose misure di riduzione delle emissioni, e si prospettava la possibilità di applicare in modo più flessibile le regole relative al « commercio delle emissioni » tra i diversi Paesi, permettendone lo svolgimento « in parallelo » con lo schema previsto dall'Unione europea, che è direttamente legato al protocollo di Kyoto;

secondo il Ministro interpellato, se Kyoto non entrerà in vigore, per la mancata ratifica della Russia, non sarà possibile ridurre le emissioni con lo stesso rigore e l'applicazione unilaterale da parte dell'Unione europea avrebbe un costo enorme per l'Italia, con benefici ambientali complessivi dubbi;

la posizione del Ministro interpellato riflette le « grandi preoccupazioni » sulla ratifica e sull'entrata in vigore di Kyoto espresse dall'Unice (la confederazione degli industriali europei), in una lettera inviata alla presidenza del Consiglio ambiente, con la quale si faceva appello alla

Commissione europea affinché provvedesse a « lanciare immediatamente una revisione delle attuali politiche sul cambiamento climatico per il periodo 2008-2012 », che è il primo periodo di attuazione degli obiettivi di Kyoto sulla riduzione delle emissioni a effetto serra;

secondo le dichiarazioni del Ministro interpellato, le richieste italiane sono state appoggiate dalla Spagna e dalla Finlandia e alla fine sono state prese in considerazione nel testo finale di compromesso approvato dal Consiglio ambiente, con l'introduzione di un emendamento in cui si menzionano il rapporto costi-benefici nell'attuazione delle decisioni europee sul cambiamento climatico e la necessità di raggiungere gli obiettivi dell'agenda di Lisbona (rendere l'economia dell'Unione europea la più competitiva del mondo), e, su richiesta italiana, è stata sottolineata l'importanza attribuita dall'Unione europea al processo di ratifica del protocollo di Kyoto;

il Commissario all'ambiente, Margot Wallstrom, ha negato che nella discussione tra i Ministri si sia parlato della possibilità di pensare a delle strategie alternative nel caso che la Russia non ratifichi il protocollo (non c'è menzione di questo nel testo finale), mentre con il recepimento dell'emendamento italiano si intende soltanto trovare ulteriori vie per « implementare » le decisioni dell'Unione europea, con attenzione all'efficienza dei costi nel campo dei cambiamenti climatici, ribadendo, inoltre, che l'entrata in vigore del protocollo di Kyoto rappresenta una priorità per i 15 e non solo, dal momento che anche Cina, India e Brasile stanno facendo molti progressi;

anche la presidenza irlandese ha affermato di voler proseguire nella strategia intrapresa finora per l'adozione del trattato internazionale in materia di cambiamenti climatici e di voler continuare a battersi per la sua attuazione;

la nona conferenza sul clima (Cop9), svoltasi recentemente a Milano, ha verificato che sono ad oggi mancate sia le firme di ratifica necessarie sia gli obiettivi attinenti al protocollo di Kyoto, steso nel 1992 e ratificato nel 1997, che si poneva lo

scopo di ridurre le emissioni di gas-serra del 5,2 per cento entro il 2008-2012 rispetto a quelle prodotte nel 1990 dall'insieme dei Paesi industrializzati;

le emissioni totali del 2001 rispetto al 1990 sono aumentate del 7,5 per cento e le nazioni maggiormente responsabili sono state Usa (+13 per cento), Canada (+18,5 per cento), Australia (+18,2 per cento) ed alcuni Paesi europei, come Spagna (+33 per cento), Austria (+10 per cento) e Grecia (+26 per cento);

significative riduzioni delle emissioni sono state ottenute soltanto da Germania (-17 per cento), Gran Bretagna (-12 per cento), Svezia, Francia e da Russia ed altri Paesi dell'ex Europa dell'Est (per questo ultimo gruppo la riduzione è stata la naturale causa della crisi industriale, avuta nell'ultimo decennio, conseguente al crollo della pianificazione comunista);

l'Italia, il cui obiettivo era una riduzione del 6,5 per cento entro il 2012, ha, invece, aumentato le emissioni del 7,3 per cento (da 521 milioni di tonnellate del 1990 a 546 milioni di tonnellate attuali, invece di 487 milioni di tonnellate previste per il 2010);

anche il mondo produttivo ha tutto l'interesse a poter consumare di meno, in quanto l'energia è un costo che incide in maniera significativa sui bilanci delle aziende: occorre, quindi, che il piano energetico, anche a livello regionale, diventi lo strumento con il quale proporre azioni volte a promuovere realmente il risparmio energetico, a partire dalla ricerca, e valorizzare e potenziare le fonti alternative —:

se il Ministro interpellato non ritenga di dover dare piena garanzia affinché anche l'Italia rispetti pienamente gli impegni sulla corretta applicazione del protocollo di Kyoto, a cominciare da politiche nazionali, energetiche e industriali mirate ad una reale riduzione delle emissioni.

(2-01103) « Cima, Bulgarelli, Lion, Cento, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato ».

(9 marzo 2004)

(Sezione 6 – Progetto di trasferimento in altra sede degli uffici finanziari della città di Cagliari)

F)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'economia e delle finanze, per sapere – premesso che:

a Cagliari tutti gli uffici finanziari – fatta eccezione per la sola agenzia delle dogane – sono ubicati all'interno della cosiddetta « cittadella finanziaria », in locali per l'affitto dei quali attualmente viene corrisposto un canone annuale lordo di poco più di 2 milioni e 400 mila euro;

sarebbe in atto un progetto che prevede l'abbandono dei locali della cittadella ed il trasferimento di tutti gli uffici finanziari in altra sede, sita al di fuori della città su una strada statale, sede disagiata e difficilmente raggiungibile, in particolare con mezzi di trasporto pubblici;

il piano di spostamento degli uffici troverebbe le sue ragioni in un supposto « risparmio » di denaro pubblico, nel raffronto tra il canone di locazione attualmente corrisposto per gli uffici della cittadella e quello che sarebbe dovuto per la locazione dei nuovi locali;

tuttavia, allo stato attuale né si conoscono le cifre esatte dei nuovi canoni che dovrebbero essere corrisposti, né tantomeno pare essere stata tenuta in alcuna considerazione l'ampiezza dei locali attuali, tra i quali va considerato un ampio interrato, adibito in parte a parcheggio ed in parte ad archivio, ed altre importanti attrezzature interne, non ultima la presenza di gruppi elettrogeni, che anche in caso di *blackout* garantiscono il regolare svolgimento dell'attività degli uffici;

i proprietari dei locali della cittadella finanziaria, inoltre, si sarebbero resi disponibili ad una riduzione del canone di locazione ora corrisposto, cosicché appare evidente che il supposto risparmio non verrebbe neanche a verificarsi, mentre invece

si potrebbe mantenere inalterata la funzionalità degli uffici e dei servizi ai cittadini;

gli stessi cittadini, ma anche le istituzioni locali ed i sindacati, si oppongono strenuamente al progetto di trasferimento;

inoltre, la cittadella finanziaria di Cagliari ospitava un « centro servizi » considerato uno dei più efficienti in Italia, la cui attività è cessata nel giugno del 2002 su disposizione di un provvedimento del precedente direttore dell'agenzia delle entrate, che prevedeva la soppressione di tutti i « centri servizi » in Italia e l'istituzione di due soli « centri operativi », con sede a Pescara e a Venezia;

a causa della riconosciuta efficienza ed elevata professionalità del soppresso « centro servizi » di Cagliari, la sua chiusura ha suscitato polemiche e la richiesta di aprire, nella città sarda, un ulteriore « centro operativo », al fine di non disperdere le professionalità già acquisite –:

se il Ministro interpellato non intenda disporre degli accertamenti, al fine di verificare accuratamente la reale corrispondenza dell'eventuale trasferimento degli uffici finanziari alle esigenze di funzionalità degli uffici ed in termini di servizi agli utenti;

quali siano gli intendimenti del Ministro interpellato in relazione all'ipotesi dell'apertura di un terzo « centro operativo » con sede a Cagliari, che consenta di mantenere la professionalità e la competenza acquisite durante gli anni di attività del « centro servizi » sito nel capoluogo sardo.

(2-01111) « Anedda, Saglia, Onnis, Porcu ». (9 marzo 2004)

(Sezione 7 – Attuazione della normativa che prevede misure compensative per i siti in cui insistono scorie radioattive)

G)

I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e dell'economia e delle finanze, per sapere – premesso che:

l'articolo 4 della legge n. 368 del 24 dicembre 2003, di conversione, con modi-

fiche, del decreto-legge n. 314 del 2003, recante « Disposizioni urgenti per la raccolta, lo smaltimento e lo stoccaggio in condizioni di massima sicurezza dei rifiuti radioattivi », prevede misure compensative per i siti in cui insistono le scorie radioattive relative alla passata vicenda nucleare;

lo stesso prelievo è previsto che venga effettuato aumentando la tariffa elettrica nella parte relativa agli oneri di sistema;

sulla materia al Senato della Repubblica è stato accolto nel dicembre 2003 un ordine del giorno —:

quali siano le motivazioni per cui dopo oltre due mesi dalla pubblicazione della legge, essendo maturato il diritto a riscuotere il contributo sulla bolletta elettrica, non sono ancora state date disposizioni per la riscossione dell'ammontare di cui al citato articolo 4, comma 1-*bis*, recando così un ulteriore danno, dopo la « vicenda Scanzano », alle popolazioni, che sono costrette a tenersi i rifiuti radioattivi per ulteriori anni, senza poter usufruire di misure alternative a supporto del disagio, ed agli utenti, che avranno un nuovo aggravio, in quanto dovranno pagare tutto insieme gli importi dei mesi già trascorsi;

se sia stata predisposta la proposta, prevista sempre al citato articolo 4, comma 1-*bis*, da parte dell'Apat, che il Ministro interpellato dovrà presentare al Cipe, e se la stessa abbia recepito le indicazioni espresse nel citato ordine del giorno accolto dal Governo al Senato della Repubblica, in sede di conversione del decreto sulla ripartizione dell'ammontare complessivo da suddividere tra gli otto impianti nucleari e tra province e comuni.

(2-01109) « Rosso, Baldi, Blasi, Campa, Capuano, Cuccu, D'Agrò, Fallanga, Ferro, Daniele Galli, Garagnani, Jacini, Lainati, Lazzari, Lezza, Licastro Scardino, Lucchese, Gianni Mancuso, Marinello, Masini, Minoli Rota, Misuraca, Muratori, Paroli, Pinto, Ricciotti,

Taborelli, Testoni, Alfredo Vito, Zanetta, Zorzato, Crosetto, Pacini, Mondello, Verro ».

(9 marzo 2004)

(Sezione 8 – Interventi per fronteggiare l'emergenza rifiuti in Campania)

H)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, per sapere — premesso che:

in Campania si sta riproponendo, come era facilmente prevedibile, l'emergenza rifiuti, a causa della fallimentare gestione del Commissario straordinario Antonio Bassolino, dimessosi in questi giorni al fine evidente di cercare di evitare le conseguenti ricadute politiche negative;

le responsabilità del commissario straordinario Bassolino sono evidenti in quanto egli è stato:

a) incapace di far decollare la raccolta differenziata, soprattutto nelle grandi città;

b) inetto nella costruzione di modelli del ciclo di rifiuti;

c) incerto nella realizzazione dell'impiantistica, mal localizzata e mal distribuita senza nessuna logica di consenso sociale;

in particolare, sono state riaperte diverse discariche di rifiuti indifferenziati nelle province della regione, peraltro già saturate e, quindi, non in grado di smaltire altri rifiuti;

la popolazione dei comuni dove sono localizzate le discariche riaperte ha attuato forme di protesta civile, in quanto tale situazione rappresenta un evidente passo indietro rispetto al processo di separazione e di compattamento dei rifiuti, che è stato da tempo avviato, ma che non

può funzionare pienamente fino a quando non saranno realizzati i termovalorizzatori previsti nel territorio regionale —:

se non ritenga assolutamente indispensabile, in primo luogo, accelerare la realizzazione e l'entrata in funzione dei termovalorizzatori previsti, senza i quali il sistema di smaltimento dei rifiuti è destinato inevitabilmente ad incepparsi, e, in secondo luogo, se non si ritenga opportuno, per ragioni di evidente equità, chiedere che, in attesa del completamento dei predetti impianti, i singoli sindaci vengano invitati a procedere, nei limiti del possibile, allo stoccaggio provvisorio dei rifiuti prodotti in ogni comune, nel territorio stesso, allo scopo di ripartire equamente fra tutta la popolazione della Campania il disagio grave derivante dalle inadempienze del Commissario straordinario Bassolino, ai fini del completamento organico del sistema complessivo di smaltimento dei rifiuti solidi urbani della regione Campania.

(2-01112) « Antonio Barbieri, *Ciro Alfano, Azzolini, Brusco, Casero, Cicala, Gianfranco Conte, D'Alia, Dell'Anna, Di Giandomenico, Giuseppe Drago, Germanà, Iannuccilli, Anna Maria Leone, Liotta, Lisi, Lupi, Maninetti, Mazzoni, Mereu, Naro, Nicotra, Orsini, Sardelli, Tagliatela, Cirielli, D'Agrò, Geraci, Licastro Scardino, Maione, Zanetta, Cola, Romele, Scherini, Di Teodoro* ».

(9 marzo 2004)

(Sezione 9 – Provvedimento di rimozione del sindaco di Copparo)

I)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'interno, per sapere — premesso che:

in seguito alle dimissioni del precedente segretario comunale per raggiunti limiti di età, con decreto prefettizio

n. 1050/96 veniva nominata, in qualità di reggente per detto ruolo del comune di Copparo, la dottoressa Daniela Ori, fino a quel momento vicesegretario del comune e dirigente del settore segreteria, con decorrenza dal 2 gennaio 1997;

la dottoressa Ori successivamente, in data 13 settembre 2000, con decreto n. 53, veniva nominata dal sindaco del detto comune quale segretario titolare e tale provvedimento veniva poi anche ratificato dalla giunta comunale, utilizzando la norma che consente ai comuni riclassificati nella classe 1/B, ma con popolazione inferiore ai 65.000 abitanti e non capoluogo di provincia, come è Copparo, di poter attingere dall'apposito albo regionale e non da quello nazionale, ai sensi dell'articolo 11, commi 4 e 10, della legge n. 465 del 4 dicembre 1997, considerato tra l'altro che la dottoressa Ori aveva superato il concorso nazionale e ottenuta l'abilitazione per i comuni di tale fascia;

l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali invece che esprimere un giudizio in merito a tale nomina, come avrebbe dovuto normalmente fare, con un provvedimento del consiglio di amministrazione (con delibera di assenso o di rifiuto) impugnava, invece, l'atto di fronte al tribunale amministrativo regionale del Lazio e avviava uno strano procedimento disciplinare contro la dottoressa Ori Daniela (in quel momento ancora dipendente del comune di Copparo), che portava alla sua cancellazione dall'albo dei segretari: un successivo pronunciamento del giudice del lavoro, però, impose l'immediata reinscrizione con ordinanza del 29 dicembre 2000. In seguito, poi, anche il ricorso al tribunale amministrativo regionale del Lazio promosso dall'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali veniva dichiarato inammissibile per questa parte e il tribunale amministrativo regionale del Lazio demandava il tutto alla discussione di merito innanzi al giudice del lavoro quale autorità competente a decidere nel merito. Inoltre; il difensore civico regionale, in due diverse occasioni, chiamato in causa dall'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei se-

gretari comunali e provinciali, si rifiutava di intervenire, giudicando corretto il comportamento del sindaco e, quindi, valida ed efficace la nomina: vedasi note del 6 maggio 2003 e nota del 9 giugno 2003, inviate per conoscenza anche al ministero dell'interno — dipartimento per gli affari interni — direzione centrale per le autonomie. Preme, inoltre, rilevare che in una precedente occasione già si era espresso praticamente con analogo giudizio il prefetto di Ferrara, con nota del 2 ottobre 2000, prot. n. 1956/2000 Gab., inviata sempre al ministero dell'interno — direzione generale per l'amministrazione civile — e che quindi, solo per inciso, si vuol far notare che non appare così sicura e certa la grave e persistente violazione di legge attuata dal sindaco, come invece si vuol far credere, o perlomeno è alquanto discutibile;

L'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali ha inviato documenti riservati riguardanti il procedimento disciplinare che intraprese nei confronti della dottoressa Ori Daniela a consiglieri comunali dell'opposizione che hanno innescato gravi problemi di ordine pubblico, con l'occupazione per una notte del municipio, e per questi fatti sono stati rinviati a giudizio il direttore generale dell'agenzia e altri due funzionari; di queste notizie riservate ne sono state inviate informazioni anche ai quotidiani locali della provincia di Ferrara;

nonostante tutto questo, il nuovo prefetto di Ferrara, dottor Ferorelli, in data 7 giugno 2003, notificava al sindaco una diffida ad ottemperare all'assegnazione di un segretario reggente ed a iniziare le procedure per la nomina di un nuovo segretario titolare: nella diffida veniva richiamata la sentenza del tribunale amministrativo regionale del Lazio, che sulla nomina della dottoressa Ori, comunque, si era dichiarato non competente;

il sindaco, poi, anche a seguito delle dimissioni della dottoressa Ori e alla luce della sentenza del Consiglio di Stato del 16 luglio 2003 (dove viene detto: « Ritenuto che, in tale quadro, il sindaco non può esimersi di dare esecuzione alla nomina

del reggente, fermo restando la sua facoltà di insorgere nelle competenti sedi giurisdizionali contro tale nomina, ove la ritenga non conforme alla legge »), acconsentiva all'invio da parte dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali di un segretario reggente che da quel giorno e ancora alla data odierna è in servizio a Copparo e svolge le funzioni di segretario presso il comune;

nonostante questo, il prefetto di Ferrara, sempre su richiesta del ministero dell'interno, il 7 ottobre 2003, notificava una seconda diffida, ove veniva richiesta l'attivazione della procedura di nomina del segretario, annunciando la rimozione del sindaco in caso di inottemperanza ai sensi dell'articolo 142 del testo unico degli enti locali;

il sindaco ha ampiamente e correttamente risposto al prefetto di Ferrara e motivato la scelta del suo rifiuto, dovuta alla necessità di non modificare una situazione di fatto che avrebbe reso infondate le ragioni del merito al momento della discussione davanti ai giudici nelle varie cause civili e penali di prossima definizione, che vedono il sindaco ed il comune di Copparo contro l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali;

il 16 gennaio 2004 viene notificato il provvedimento di rimozione dalla carica di sindaco del signor Davide Tumiati ed i poteri vengono trasferiti al vicesindaco, che continua con la giunta del sindaco Tumiati a portare avanti il comune fino alle prossime elezioni fissate per il giugno 2004;

alla luce di questi fatti si è creata una ampia mobilitazione di cittadini e la nascita di un comitato spontaneo, che ha raccolto oltre tremilasettecento firme di cittadini ed ha organizzato diverse forme di civile protesta con pubblici dibattiti;

le associazioni delle autonomie locali (Anci, Upi, Uncem, Lega autonomie locali) hanno recentemente promosso e organizzato un'assemblea congiunta delle dire-

zioni regionali presso il comune di Copparo, sottolineando l'abnorme provvedimento della rimozione rispetto ad un atteggiamento compiuto dal sindaco, che non è stato, secondo gli interpellanti, di usurpazione di alcun potere e casomai potrebbe essere solo il conferimento di una nomina ad una persona forse priva dei prescritti requisiti. È opportuno, tra l'altro, usare il forse perché soltanto il giudice del lavoro dovrà nei prossimi mesi definire compiutamente se la dottoressa Daniela Ori abbia o no i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia e solo a quel momento si potrà dire con certezza se sia illegittima o meno la nomina a suo tempo fatta dal sindaco e confermata dalla giunta comunale di Copparo —:

se dopo tutti questi ulteriori fatti non ritenga di rivedere la sua proposta di relazione inoltrata al Presidente della Repubblica, affinché possa rivedere il provvedimento di rimozione del sindaco, dando quindi la possibilità a quest'ultimo di terminare il suo mandato regolarmente e ultimare i lavori di legislatura, considerato che mancano solamente pochi mesi al termine della legislatura e che il sindaco Tumiatei non può ricandidarsi, avendo compiuto i due mandati previsti.

(2-01106) « Violante, Ottone, Alberta De Simone, Piglionica, Cabras ».

(9 marzo 2004)